

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2019**

IL COMITATO ESECUTIVO

“Viste le deliberazioni dell’11 dicembre 2014 e del 24 ottobre 2017, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il “Disciplinare per l’erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante le delegazioni AC per conto dell’Automobile Club d’Italia”, da ultimo modificato con deliberazione del 12 marzo 2019, e il “Disciplinare del servizio di Polo Telematico per la Gestione dei servizi di incasso delle tasse automobilistiche da effettuarsi come terminale di un PSP”; vista, altresì, la deliberazione del 20 giugno 2019, con la quale è stata autorizzata l’attivazione del sistema *PagoPA* per i pagamenti relativi ai servizi del PRA, ivi compresa la gestione dell’IPT, presso i soggetti preposti alle presentazione delle pratiche automobilistiche (Automobile Club, delegazioni AC e Studi di Consulenza Automobilistica), nonché per la riscossione degli importi riferiti alla fornitura massiva dei dati PRA ed ai servizi *on line* gestiti dal Servizio Gestione PRA; tenuto conto che l’art.5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e smi, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti tramite l’infrastruttura tecnologica *PagoPA*; considerato che il predetto sistema di riscossione trova compiuta disciplina nelle linee guida e nelle direttive al riguardo emanate dall’AgID; vista la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 12 novembre 2019 con la quale, acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente, vengono proposte talune misure di razionalizzazione delle procedure di riscossione, con particolare riferimento all’attivazione obbligatoria presso le Delegazioni AC della riscossione tramite la suddetta piattaforma di pagamento per le pratiche PRA e Bolli Autentica effettuate mediante polo telematico ACI; considerato che vengono altresì proposte: - la rimodulazione dei corrispettivi relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche con il sistema *PagoPA* tramite polo telematico ACI, in considerazione, da un lato, dell’intervenuta riduzione dei costi per l’ACI per effetto del passaggio al predetto sistema di riscossione e, d’altro lato, degli aggravi di attività che il passaggio a *PagoPA* ha determinato a carico delle Delegazioni AC; - la definizione dei corrispettivi relativi alla riscossione con *PagoPA*, tramite polo telematico ACI, per le pratiche PRA e Bolli Autentica; - l’approvazione del modulo di adesione alla riscossione sulla piattaforma *PagoPA* per le Delegazioni AC; - l’abrogazione delle disposizioni del “Disciplinare del servizio di Polo Telematico per la Gestione dei servizi di incasso delle tasse automobilistiche da effettuarsi come terminale di un PSP”; - l’abrogazione di talune disposizioni del “Disciplinare per l’erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante le Delegazioni AC per conto dell’Automobile Club d’Italia”; ritenuto di dare corso alle iniziative di cui sopra, in quanto finalizzate a supportare la progressiva estensione dei processi di digitalizzazione delle attività e dei servizi erogati, in linea con gli indirizzi strategici dell’Ente per il triennio 2020-2022 approvati dall’Assemblea ed in conformità alla vigente normativa in materia di riscossione da parte delle

Pubbliche Amministrazioni; **autorizza** l'attivazione obbligatoria presso le Delegazioni AC della riscossione con *PagoPA*, effettuata tramite polo telematico ACI, per le pratiche PRA e Bolli Autentica, con decorrenza dal 1° dicembre 2019; **approva** la rimodulazione dei corrispettivi relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche con *PagoPA*, tramite polo telematico ACI, e la definizione di quelli relativi alla riscossione, tramite *PagoPa*, per le pratiche PRA e Bolli Autentica, in conformità e secondo le decorrenze indicate nella “*Tabella comparativa dei corrispettivi per la riscossione su PagoPA*” che viene allegata al verbale della seduta sotto la lett. D) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **approva** il modulo di adesione alla riscossione sulla piattaforma *PagoPA* per le Delegazioni AC, in conformità al documento che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. E) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. In relazione a quanto sopra, dal 1° gennaio 2020, cessano la loro efficacia: - le disposizioni del “Disciplinare del servizio di Polo Telematico per la Gestione dei servizi di incasso delle tasse automobilistiche da effettuarsi come terminale di un PSP”; - le disposizioni del “Disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante le delegazioni AC per conto dell'Automobile Club d'Italia”, ad esclusione, oltre ai richiami nelle premesse, degli articoli 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (commi 2 e 3), 25, 26, 27, 28, 29 e 30, concernenti i servizi di assistenza, in conformità al testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett.F) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

ALLEGATO D) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 13 NOVEMBRE 2019

Allegato 3 tabella comparativa dei corrispettivi per la riscossione su pagoPA

**ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
All'AUTOMOBILE CLUB DI _____**

**ISTANZA DI ADESIONE
AI SERVIZI PER LA RISCOSSIONE SULLA PIATTAFORMA
pagoPA**

Impresa Individuale

Il/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____ nato/a _____
prov. _____, il _____, residente nel comune di _____ in _____
_____ in qualità di titolare della delegazione AC denominata _____
con sede a _____ prov. _____ in _____
CAP _____ P.IVA _____

Società

La società _____ codice fiscale _____, P.IVA _____, con
sede legale in _____ prov. _____ CAP _____ indirizzo _____
e sede operativa nel comune di _____ prov. _____
in _____ CAP _____ legalmente rappresentata da (nome cognome)
codice fiscale _____ nato/a _____
prov. _____ il _____

Recapito telefonico _____, fax _____, e-mail _____,
PEC _____,

abilitata al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e di altre tipologie di incasso gestite dal Prestatore
di Servizi di Pagamento (infra PSP).

CHIEDE DI ADERIRE AL

SERVIZIO DI POLO TELEMATICO PER LA RISCOSSIONE SULLA PIATTAFORMA pagoPA

E A TAL FINE ALLEGA

1. Copia dell'Istanza di attivazione del servizio di riscossione per la Pubblica Amministrazione sulla piattaforma pagoPA gestito dal PSP (richiesto solo in caso di prima attivazione o di cambio del PSP).
2. Modulo SEPA per il prelievo dei compensi di competenza ACI.
3. Dichiarazione sostitutiva di assenza di condanne di cui all'articolo 80, commi 1 e 4 del Decreto Legislativo, del 18 aprile 2016, n. 50.

E DICHIARA ESPRESSAMENTE DI:

- versare 0,25 € per ogni operazione di riscossione ad ACI
- e solo per transazioni diverse da quelle delle Pratiche PRA e Bolli Autentica versare 0,12 € per ogni operazione di riscossione all'AC di _____

E DI ACCETTARE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

1. ACI e AC si riservano il diritto di valutare l'Istanza di Adesione e con provvedimento motivato rigettarla. L'istanza sarà rigettata anche in caso di assenza totale o parziale di uno dei documenti previsti nella sezione "Allega" del presente modulo di adesione.
2. Il prelievo del rimborso dei costi dovuto ad ACI e all'AC per i servizi di riscossione sulla piattaforma pagoPA è effettuato trimestralmente da ACI con SDD e dall'AC con le modalità ed i tempi che saranno stabilite dallo stesso AC con proprio provvedimento.
3. In caso di mancato riversamento delle somme dovute ad ACI o all'AC il servizio sarà sospeso sino al completo riversamento delle somme dovute maggiorate dagli interessi legali in vigore alla data dell'inadempimento.
4. Se il mancato riversamento, di cui al precedente punto 3, è reiterato per tre volte nell'arco di 12 mesi il servizio è sospeso per una durata minima di 30 giorni sino al completo riversamento delle somme dovute maggiorate dagli interessi legali in vigore alla data dell'inadempimento.
5. Se il mancato riversamento è reiterato per quattro volte nell'arco di 12 mesi, fatte salve le azioni di recupero e l'eventuale risarcimento dei danni, il presente rapporto è risolto.
6. ACI provvede alla sospensione o disattivazione del servizio su richiesta motivata del PSP.
7. Il corrispettivo per la procedura di riscossione ordinaria è fissato in € 2,50. Il corrispettivo per la riscossione delle tasse automobilistiche con la procedura grandi flotte è fissato in 2,30 €. Il corrispettivo per la riscossione delle Pratiche PRA e Bolli Autentica è stabilito liberamente dal Delegato con un importo minimo esposto in ricevuta di € 0,80.

EVENTUALE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Norme disciplinare abrogate
Allegato 4

all'Appunto al Comitato Esecutivo: "Razionalizzazione procedure di riscossione con pagoPA".

Modifiche articoli 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (commi 2 e 3), 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

COLONNA A	COLONNA B
<p>Articolo 1 - Oggetto</p> <p>Con il presente Disciplinare sono stabilite le condizioni per l'affidamento da parte dell'ACI agli Automobile Club Provinciali e alle Delegazioni AC dei servizi di pagamento delle tasse automobilistiche e di assistenza all'utenza in forza di specifiche convenzioni stipulate con le Amministrazioni titolari dei tributi, nonché le modalità di erogazione dei servizi di connessione agli archivi tributari regionali definiti "servizi di polo telematico" gestiti da ACI; il presente Disciplinare disciplina altresì le modalità di affidamento agli AA.CC. e alle Delegazioni AC, dei servizi di pagamento di altri tributi, di cui l'ACI è affidatario in forza di specifici accordi con le amministrazioni locali.</p> <p>PARTE PRIMA - Riscossione delle Tasse</p> <p style="padding-left: 2em;">Automobilistiche Regionali</p> <p>Articolo 2 – Affidamento del servizio</p> <p>L'ACI, per le Regioni e Province Autonome ove sia stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche, conferisce agli Automobile Club Provinciali e alle Delegazioni AC che richiedano l'adesione al presente Disciplinare (di seguito definiti singolarmente "incaricato" o complessivamente "incaricati"), l'incarico per la riscossione delle tasse automobilistiche provinciali e regionali alle condizioni e con le modalità di seguito indicate:</p> <p>a) l'adesione dell'incaricato del servizio al presente Disciplinare è subordinata alla presentazione di una domanda scritta all'Automobile Club Italia, per il tramite dell'Automobile Club Provinciale, completa dei</p>	<p>Articolo 1 - Oggetto</p> <p>Con il presente Disciplinare sono stabilite le condizioni per l'affidamento da parte dell'ACI agli Automobile Club Provinciali e alle Delegazioni AC dei servizi di pagamento delle tasse automobilistiche e di assistenza all'utenza in forza di specifiche convenzioni stipulate con le Amministrazioni titolari dei tributi, nonché le modalità di erogazione dei servizi di connessione agli archivi tributari regionali definiti "servizi di polo telematico" gestiti da ACI; il presente Disciplinare disciplina altresì le modalità di affidamento agli AA.CC. e alle Delegazioni AC, dei servizi di pagamento di altri tributi, di cui l'ACI è affidatario in forza di specifici accordi con le amministrazioni locali.</p> <p>PARTE PRIMA - Riscossione delle Tasse</p> <p style="padding-left: 2em;">Automobilistiche Regionali</p> <p>Articolo 2 – Affidamento del servizio</p> <p>L'ACI, per le Regioni e Province Autonome ove sia stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche, conferisce agli Automobile Club Provinciali e alle Delegazioni AC che richiedano l'adesione al presente Disciplinare (di seguito definiti singolarmente "incaricato" o complessivamente "incaricati"), l'incarico per la riscossione delle tasse automobilistiche provinciali e regionali alle condizioni e con le modalità di seguito indicate:</p> <p>a) l'adesione dell'incaricato del servizio al presente Disciplinare è subordinata alla presentazione di una domanda scritta all'Automobile Club Italia, per il tramite dell'Automobile Club Provinciale, completa dei</p>

<p>seguenti allegati: 1) copia dell'autorizzazione provinciale all'esercizio di studio di consulenza automobilistica ex lege 264/91; 2) un primo modulo SEPA di autorizzazione permanente all'addebito in conto per il prelievo degli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica ed un secondo modulo SEPA per il prelievo dei compensi di competenza Aci; 3) polizza fidejussoria prestata a favore di ACI secondo le modalità di cui al successivo articolo 11;</p> <p>b) l'incarico, conferito agli AACC e alle Delegazioni AC attive sul territorio nazionale deve essere espletato secondo le modalità previste da ciascuna Regione o Provincia Autonoma, sulla base di convenzione o contratto di affidamento stipulato tra queste ultime ed ACI;</p> <p>c) L'esercizio delle attività di riscossione è svolta in via esclusiva dagli AACC e dalle Delegazioni AC;</p> <p>d) La riscossione può essere effettuata in contanti o con moneta elettronica utilizzando in via esclusiva la piattaforma informatica messa a disposizione dall'ACI. In taluni casi ACI, sulla base di specifici accordi con le Amministrazioni titolari del tributo, potrà autorizzare l'uso della procedura di riscossione messa a disposizione dalle Regioni o Province Autonome. Non sono ammesse riscossioni effettuate sulla base di procedure informatiche o manuali non autorizzati da ACI; queste danno luogo all'immediata revoca dell'incarico secondo le procedure di cui al successivo articolo 24.</p> <p>e) I versamenti degli utenti, incassati dall'incaricato del servizio, sono riversati, a cura della società Acilinformatica SpA, società in house di ACI, agli Enti titolari del tributo con le seguenti modalità: 1) gli importi incassati in</p>	<p>seguenti allegati: 1) copia dell'autorizzazione provinciale all'esercizio di studio di consulenza automobilistica ex lege 264/91; 2) un primo modulo SEPA di autorizzazione permanente all'addebito in conto per il prelievo degli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica ed un secondo modulo SEPA per il prelievo dei compensi di competenza Aci; 3) polizza fidejussoria prestata a favore di ACI secondo le modalità di cui al successivo articolo 11;</p> <p>b) l'incarico, conferito agli AACC e alle Delegazioni AC attive sul territorio nazionale deve essere espletato secondo le modalità previste da ciascuna Regione o Provincia Autonoma, sulla base di convenzione o contratto di affidamento stipulato tra queste ultime ed ACI;</p> <p>c) L'esercizio delle attività di riscossione è svolta in via esclusiva dagli AACC e dalle Delegazioni AC;</p> <p>d) La riscossione può essere effettuata in contanti o con moneta elettronica utilizzando in via esclusiva la piattaforma informatica messa a disposizione dall'ACI. In taluni casi ACI, sulla base di specifici accordi con le Amministrazioni titolari del tributo, potrà autorizzare l'uso della procedura di riscossione messa a disposizione dalle Regioni o Province Autonome. Non sono ammesse riscossioni effettuate sulla base di procedure informatiche o manuali non autorizzati da ACI; queste danno luogo all'immediata revoca dell'incarico secondo le procedure di cui al successivo articolo 24.</p> <p>e) I versamenti degli utenti, incassati dall'incaricato del servizio, sono riversati, a cura della società Acilinformatica SpA, società in house di ACI, agli Enti titolari del tributo con le seguenti modalità: 1) gli importi incassati in</p>
--	--

<p>contanti sono prelevati da Acilinformatica, tramite addebito automatico (SDD - Sepa Direct Debit) sul conto bancario dell'incaricato del servizio il giorno lavorativo successivo a quello dell'incasso; 2) gli importi incassati con POS fornito da Acilinformatica sono accreditati direttamente su un conto bancario di Acilinformatica SpA per il successivo riversamento agli Enti titolari del tributo; 3) gli importi incassati con assegno o con POS non fornito da Acilinformatica sono trattati alla stregua degli incassi in contanti; 4) AcilinformaticaSpA riversa all'Amministrazione titolare del tributo gli importi incassati nel periodo contabile di riferimento, secondo le disposizioni di legge vigenti o in deroga, secondo i diversi accordi sottoscritti con le singole Amministrazioni.</p>	<p>contanti sono prelevati da Acilinformatica, tramite addebito automatico (SDD - Sepa Direct Debit) sul conto bancario dell'incaricato del servizio il giorno lavorativo successivo a quello dell'incasso; 2) gli importi incassati con POS fornito da Acilinformatica sono accreditati direttamente su un conto bancario di Acilinformatica SpA per il successivo riversamento agli Enti titolari del tributo; 3) gli importi incassati con assegno o con POS non fornito da Acilinformatica sono trattati alla stregua degli incassi in contanti; 4) AcilinformaticaSpA riversa all'Amministrazione titolare del tributo gli importi incassati nel periodo contabile di riferimento, secondo le disposizioni di legge vigenti o in deroga, secondo i diversi accordi sottoscritti con le singole Amministrazioni.</p>
<p>f) Sono a carico dell'incaricato del servizio i costi per l'acquisizione, l'installazione, manutenzione delle apparecchiature elettroniche e dei sistemi hardware necessari alla riscossione, nonchè l'installazione di una idonea linea dati sulla base delle specifiche tecniche fornite da ACI.</p> <p>g) ACI, per il miglior andamento del servizio, s'impegna a fornire all'incaricato le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consulenza per l'acquisto, installazione ed assistenza delle apparecchiature hardware; • la fornitura ed installazione di router e POS forniti da Acilinformatica (ove la riscossione tramite POS Acilinformatica sia autorizzata dall'Ente titolare del tributo); • Fornitura ed installazione software per le operazioni di riscossione; • Fornitura dei servizi centrali di elaborazione dati; 	<p>f) Sono a carico dell'incaricato del servizio i costi per l'acquisizione, l'installazione, manutenzione delle apparecchiature elettroniche e dei sistemi hardware necessari alla riscossione, nonchè l'installazione di una idonea linea dati sulla base delle specifiche tecniche fornite da ACI.</p> <p>g) ACI, per il miglior andamento del servizio, s'impegna a fornire all'incaricato le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consulenza per l'acquisto, installazione ed assistenza delle apparecchiature hardware; • la fornitura ed installazione di router e POS forniti da Acilinformatica (ove la riscossione tramite POS Acilinformatica sia autorizzata dall'Ente titolare del tributo); • Fornitura ed installazione software per le operazioni di riscossione; • Fornitura dei servizi centrali di elaborazione dati;

<ul style="list-style-type: none"> • Collegamento dell'AC e Delegazione AC all'Archivio Nazionale e agli Archivi Regionali delle Tasse Automobilistiche per il calcolo e la riscossione del tributo; • Fornitura della modulistica, ove prevista, in formato cartaceo o digitale. • Assistenza specialistica tramite call center o in telediagnosi; • Corsi di addestramento all'uso delle applicazioni; • Formazione e assistenza amministrativa, normativa e procedurale; <p>Articolo 3 - Modalità di svolgimento del servizio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'incaricato procede alla riscossione della tassa automobilistica sulla base delle risultanze prodotte dalla procedura di riscossione messa a disposizione da ACI o dalla competente Amministrazione titolare del tributo. 2. In sede di riscossione, salvo diverse disposizioni impartite dagli Enti titolari del tributo, in caso di mancata corrispondenza tra i dati del veicolo proposti dal sistema informatico messo a disposizione dall'ACI o presenti sull'archivio magnetico Regionale o Provinciale rispetto a quelli esibiti o dichiarati dall'utente, l'incaricato del servizio procede alla riscossione con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> a) nell'ipotesi in cui il dato fornito dall'utente risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata o da un documento idoneo emesso dalla pubblica amministrazione o dall'autorità giudiziaria o da altra autorità pubblica, l'incaricato del servizio: 1) acquisisce copia dell'atto e lo allega alla corrispondente ricevuta del giornale di cassa di cui all'art.4; 2) ove consentito dalle procedure, aggiorna il ruolo regionale, provvede alla scansione ottica della documentazione e al caricamento in procedura dei file generati, provvedendo, successivamente, 	<ul style="list-style-type: none"> • Collegamento dell'AC e Delegazione AC all'Archivio Nazionale e agli Archivi Regionali delle Tasse Automobilistiche per il calcolo e la riscossione del tributo; • Fornitura della modulistica, ove prevista, in formato cartaceo o digitale. • Assistenza specialistica tramite call center o in telediagnosi; • Corsi di addestramento all'uso delle applicazioni; • Formazione e assistenza amministrativa, normativa e procedurale; <p>Articolo 3 - Modalità di svolgimento del servizio</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. L'incaricato procede alla riscossione della tassa automobilistica sulla base delle risultanze prodotte dalla procedura di riscossione messa a disposizione da ACI o dalla competente Amministrazione titolare del tributo. 2. In sede di riscossione, salvo diverse disposizioni impartite dagli Enti titolari del tributo, in caso di mancata corrispondenza tra i dati del veicolo proposti dal sistema informatico messo a disposizione dall'ACI o presenti sull'archivio magnetico Regionale o Provinciale rispetto a quelli esibiti o dichiarati dall'utente, l'incaricato del servizio procede alla riscossione con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> a) nell'ipotesi in cui il dato fornito dall'utente risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata o da un documento idoneo emesso dalla pubblica amministrazione o dall'autorità giudiziaria o da altra autorità pubblica, l'incaricato del servizio: 1) acquisisce copia dell'atto e lo allega alla corrispondente ricevuta del giornale di cassa di cui all'art.4; 2) ove consentito dalle procedure, aggiorna il ruolo regionale, provvede alla scansione ottica della documentazione e al caricamento in procedura dei file generati, provvedendo, successivamente,
---	---

<p>a curare la trasmissione della documentazione cartacea acquisita alla competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana Aci;</p> <p>b) nell'ipotesi in cui il dato fornito dall'utente non risulti da alcuno degli atti di cui alla precedente lettera a) l'incaricato del servizio acquisisce la dichiarazione firmata dall'utente completa di copia del relativo documento di identità dello stesso e, previa scansione ottica della documentazione e caricamento in procedura dei file generati, la allega alla corrispondente ricevuta del giornale di cassa di cui all'art.4 provvedendo, successivamente, a curarne la trasmissione alla competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana Aci.</p> <p>3. In tutti casi l'incaricato del servizio, prima di procedere alla riscossione sulla base dei dati esibiti o dichiarati dall'utente ai sensi del comma precedente, deve avvertire lo stesso che la Regione o Provincia Autonoma titolare del tributo si riserva di effettuare controlli sulla corrispondenza dei dati forniti dalla parte con quelli a disposizione della Pubblica Amministrazione.</p> <p>4. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dagli Enti titolari del tributo, l'incaricato del servizio può, entro la stessa giornata contabile dell'incasso, procedere, esclusivamente in caso di errore e su richiesta sottoscritta del soggetto passivo di imposta o suo delegato, all'annullamento dell'operazione di riscossione ritirando o trattenendo agli atti la ricevuta prodotta dal sistema e destinata al contribuente. In tal caso, dovrà procedere alla redazione di un'apposita dichiarazione che evidenzi le motivazioni dettagliate dell'annullamento, allegando la ricevuta originale di pagamento destinata al contribuente e la richiesta sottoscritta del soggetto passivo di imposta o suo</p>	<p>a curare la trasmissione della documentazione cartacea acquisita alla competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana Aci;</p> <p>b) nell'ipotesi in cui il dato fornito dall'utente non risulti da alcuno degli atti di cui alla precedente lettera a) l'incaricato del servizio acquisisce la dichiarazione firmata dall'utente completa di copia del relativo documento di identità dello stesso e, previa scansione ottica della documentazione e caricamento in procedura dei file generati, la allega alla corrispondente ricevuta del giornale di cassa di cui all'art.4 provvedendo, successivamente, a curarne la trasmissione alla competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana Aci.</p> <p>3. In tutti casi l'incaricato del servizio, prima di procedere alla riscossione sulla base dei dati esibiti o dichiarati dall'utente ai sensi del comma precedente, deve avvertire lo stesso che la Regione o Provincia Autonoma titolare del tributo si riserva di effettuare controlli sulla corrispondenza dei dati forniti dalla parte con quelli a disposizione della Pubblica Amministrazione.</p> <p>4. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dagli Enti titolari del tributo, l'incaricato del servizio può, entro la stessa giornata contabile dell'incasso, procedere, esclusivamente in caso di errore e su richiesta sottoscritta del soggetto passivo di imposta o suo delegato, all'annullamento dell'operazione di riscossione ritirando o trattenendo agli atti la ricevuta prodotta dal sistema e destinata al contribuente. In tal caso, dovrà procedere alla redazione di un'apposita dichiarazione che evidenzi le motivazioni dettagliate dell'annullamento, allegando la ricevuta originale di pagamento destinata al contribuente e la richiesta sottoscritta del soggetto passivo di imposta o suo</p>
--	--

<p>delegato.</p> <p>5. Le ricevute e/o le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere trasmesse a cura dell'incaricato del servizio all'Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di produzione. In caso di ritardo, non giustificato da cause di forza maggiore, nella consegna mensile delle predette ricevute e/o dichiarazioni protrattosi oltre il termine di 7 giorni, si procederà, previa contestazione dell'inadempimento, anche via e mail, da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, alla sospensione del servizio per 7 giorni e comunque sino al ripristino delle condizioni previste dal presente Disciplinare, fatta salva, nei casi di reiterata violazione la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art.27.</p>	<p>delegato.</p> <p>5. Le ricevute e/o le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere trasmesse a cura dell'incaricato del servizio all'Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di produzione. In caso di ritardo, non giustificato da cause di forza maggiore, nella consegna mensile delle predette ricevute e/o dichiarazioni protrattosi oltre il termine di 7 giorni, si procederà, previa contestazione dell'inadempimento, anche via e mail, da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, alla sospensione del servizio per 7 giorni e comunque sino al ripristino delle condizioni previste dal presente Disciplinare, fatta salva, nei casi di reiterata violazione la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art.27.</p>
<p>Articolo 4 – Documenti contabili dell'attività di riscossione</p>	<p>Articolo 4 – Documenti contabili dell'attività di riscossione</p>
<p>1. L'incaricato del servizio è tenuto ad espletare gli adempimenti contabili osservando i tempi e le modalità previste dall'ACI e/o dalla Regione o Provincia Autonoma.</p> <p>2. Fatte salve le diverse disposizioni regionali, è a carico dell'incaricato del servizio la produzione giornaliera del giornale di cassa</p> <p>3. Il giornale di cassa dovrà essere conservato presso la sede dell'incaricato stesso e, su richiesta del Responsabile/Direttore dell'Unità Territoriali/Aree Metropolitane, messo a disposizione di tali strutture per effettuare delle periodiche verifiche.</p> <p>4. Qualora presso la Delegazione AC sia stata rilasciata la procedura che consente la stampa del bollo auto su carta bianca, il giornale di cassa non deve essere più prodotto.</p> <p>5. Le ricevute dei bolli annullati nel corso di ciascun mese unitamente alla documentazione giustificativa dell'annullamento dovranno essere trasmesse a cura</p>	<p>1. L'incaricato del servizio è tenuto ad espletare gli adempimenti contabili osservando i tempi e le modalità previste dall'ACI e/o dalla Regione o Provincia Autonoma.</p> <p>2. Fatte salve le diverse disposizioni regionali, è a carico dell'incaricato del servizio la produzione giornaliera del giornale di cassa</p> <p>3. Il giornale di cassa dovrà essere conservato presso la sede dell'incaricato stesso e, su richiesta del Responsabile/Direttore dell'Unità Territoriali/Aree Metropolitane, messo a disposizione di tali strutture per effettuare delle periodiche verifiche.</p> <p>4. Qualora presso la Delegazione AC sia stata rilasciata la procedura che consente la stampa del bollo auto su carta bianca, il giornale di cassa non deve essere più prodotto.</p> <p>5. Le ricevute dei bolli annullati nel corso di ciascun mese unitamente alla documentazione giustificativa dell'annullamento dovranno essere trasmesse a cura</p>

dell'incaricato del servizio all'Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana non oltre il giorno 15 del mese successivo.	dell'incaricato del servizio all'Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana non oltre il giorno 15 del mese successivo.
6. La reiterata omissione, anche parziale, o ritardo degli adempimenti previsti dal comma precedente o l'assunzione di comportamenti ostativi alle verifiche di cui al comma 3 da luogo alla risoluzione dell'affidamento.	6. La reiterata omissione, anche parziale, o ritardo degli adempimenti previsti dal comma precedente o l'assunzione di comportamenti ostativi alle verifiche di cui al comma 3 da luogo alla risoluzione dell'affidamento.
7. L'Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, consulta attraverso la procedura "Supporto contabile" di Sinta i riepiloghi di sportello e di Delegazione e controlla la regolarità delle operazioni di annullamento della riscossione, in base anche ai messaggi di "alert" che il sistema emette automaticamente al superamento della soglia impostata, effettuate dall'incaricato del servizio comunicando, entro le 24 ore successive, al competente Servizio Gestione Tasse Automobilistiche ogni irregolarità riscontrata nell'esercizio delle predette funzioni.	7. L'Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, consulta attraverso la procedura "Supporto contabile" di Sinta i riepiloghi di sportello e di Delegazione e controlla la regolarità delle operazioni di annullamento della riscossione, in base anche ai messaggi di "alert" che il sistema emette automaticamente al superamento della soglia impostata, effettuate dall'incaricato del servizio comunicando, entro le 24 ore successive, al competente Servizio Gestione Tasse Automobilistiche ogni irregolarità riscontrata nell'esercizio delle predette funzioni.
8. È facoltà dell'ACI modificare od integrare le disposizioni di cui ai commi precedenti, in seguito al verificarsi di eventi che giustifichino una variazione delle modalità di svolgimento dei servizi, degli obblighi ed in generale dei rapporti tra l'ACI e le Regioni e Province Autonome titolari del tributo.	8. È facoltà dell'ACI modificare od integrare le disposizioni di cui ai commi precedenti, in seguito al verificarsi di eventi che giustifichino una variazione delle modalità di svolgimento dei servizi, degli obblighi ed in generale dei rapporti tra l'ACI e le Regioni e Province Autonome titolari del tributo.
Articolo 5 – Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione	Articolo 5 – Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione
1. Per ogni operazione di riscossione in contanti del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i. di cui: - € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione ; - € 0,42 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte	4. Per ogni operazione di riscossione in contanti del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i. di cui: - € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione ; - € 0,42 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte

<p>integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC per il coordinamento della rete delle Delegazioni che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. 	<p>integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC per il coordinamento della rete delle Delegazioni che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.
<p>2. Per ogni riscossione effettuata dalla Delegazione AC con POS fornito da Aci Informatica, il suddetto corrispettivo di €1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i è riscosso per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,13 dalla delegazione in nome e per conto proprio ; - € 0,62 in nome e per conto dell'ACI, fatta salvo ogni successiva modifica normativa al riguardo; - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. 	<p>2. Per ogni riscossione effettuata dalla Delegazione AC con POS fornito da Aci Informatica, il suddetto corrispettivo di €1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i è riscosso per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,13 dalla delegazione in nome e per conto proprio ; - € 0,62 in nome e per conto dell'ACI, fatta salvo ogni successiva modifica normativa al riguardo; - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.
<p>3. Qualora la riscossione avvenga attraverso la procedura denominata "Grandi Flotte" per ogni operazione di riscossione della tassa auto l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,28 riscosso in nome e per conto proprio dalla delegazione che effettua l'operazione - € 0,49 riscosso dalla delegazione in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio - € 0,10 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. 	<p>3. Qualora la riscossione avvenga attraverso la procedura denominata "Grandi Flotte" per ogni operazione di riscossione della tassa auto l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,28 riscosso in nome e per conto proprio dalla delegazione che effettua l'operazione - € 0,49 riscosso dalla delegazione in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio - € 0,10 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.

<p>3bis Il flusso finanziario relativo operazioni di riscossione segue il seguente schema:</p> <p>a) la Delegazione incassa dall'utente l'intero costo di esazione (€ 1,87) annotando nel registro dei corrispettivi la quota di propria competenza e considerando quanto dovuto ad ACI ed all'AC come un incasso eseguito in nome e per conto di un terzo;</p> <p>b) la Delegazione versa ad ACI la quota residua del costo di esazione incassata in nome e per conto dell'ACI stesso e dell'AC;</p> <p>c) ACI emette una nota debito nei confronti della Delegazione, di mera movimentazione finanziaria, per l'ammontare riscosso in nome e per conto dell'ACI e dell'AC;</p> <p>d) l'AC annota sul registro dei corrispettivi la quota parte di propria competenza esente da iva ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972 incassata dall'ACI in nome e per conto dell'AC;</p> <p>e) l'ACI annota sul proprio registro dei corrispettivi la parte di propria competenza esente da IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972;</p> <p>f) l'ACI riversa all'AC la quota di competenza di quest'ultimo, di cui al precedente punto d).</p> <p>4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI, vengono prelevati da ACI alle Delegazioni AC giornalmente tramite addebito bancario SEPA SDD B2B.</p> <p>5. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 incassato in nome e per conto dell'AC per ciascuna operazione di pagamento di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>6. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento, in parti uguali all'AC del luogo di ubicazione della Delegazione e del luogo di residenza del beneficiario della tassa auto dell'importo complessivo di € 0,10 (quindi €0,05 per ogni AC) per ciascuna operazione di pagamento di</p>	<p>3bis Il flusso finanziario relativo operazioni di riscossione segue il seguente schema:</p> <p>a) la Delegazione incassa dall'utente l'intero costo di esazione (€ 1,87) annotando nel registro dei corrispettivi la quota di propria competenza e considerando quanto dovuto ad ACI ed all'AC come un incasso eseguito in nome e per conto di un terzo;</p> <p>b) la Delegazione versa ad ACI la quota residua del costo di esazione incassata in nome e per conto dell'ACI stesso e dell'AC;</p> <p>c) ACI emette una nota debito nei confronti della Delegazione, di mera movimentazione finanziaria, per l'ammontare riscosso in nome e per conto dell'ACI e dell'AC;</p> <p>d) l'AC annota sul registro dei corrispettivi la quota parte di propria competenza esente da iva ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972 incassata dall'ACI in nome e per conto dell'AC;</p> <p>e) l'ACI annota sul proprio registro dei corrispettivi la parte di propria competenza esente da IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972;</p> <p>f) l'ACI riversa all'AC la quota di competenza di quest'ultimo, di cui al precedente punto d).</p> <p>4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI, vengono prelevati da ACI alle Delegazioni AC giornalmente tramite addebito bancario SEPA SDD B2B.</p> <p>5. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 incassato in nome e per conto dell'AC per ciascuna operazione di pagamento di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>6. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento, in parti uguali all'AC del luogo di ubicazione della Delegazione e del luogo di residenza del beneficiario della tassa auto dell'importo complessivo di € 0,10 (quindi €0,05 per ogni AC) per ciascuna operazione di pagamento di</p>
---	---

cui al comma 3.	cui al comma 3.
7. I compensi di competenza degli AACC saranno riversati dietro presentazione di una nota di debito, di mera movimentazione finanziaria, al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e saranno liquidati da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della nota di debito.	7. I compensi di competenza degli AACC saranno riversati dietro presentazione di una nota di debito, di mera movimentazione finanziaria, al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e saranno liquidati da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della nota di debito.
8. Nelle ipotesi in cui la Regione o la Provincia Autonoma non preveda, per il servizio di pagamento della tassa automobilistica, alcun onere a carico dell'Utente, sostenendo direttamente i costi del servizio di pagamento messo a disposizione da ACI, è riconosciuto da ACI alla delegazione AC un compenso di € 1,33, per le riscossioni effettuate in contanti e di € 1,13 per le riscossioni effettuate tramite POS fornito da Aci Informatica; detto compenso dovrà essere oggetto di fattura dalla delegazione al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art. 21.	8. Nelle ipotesi in cui la Regione o la Provincia Autonoma non preveda, per il servizio di pagamento della tassa automobilistica, alcun onere a carico dell'Utente, sostenendo direttamente i costi del servizio di pagamento messo a disposizione da ACI, è riconosciuto da ACI alla delegazione AC un compenso di € 1,33, per le riscossioni effettuate in contanti e di € 1,13 per le riscossioni effettuate tramite POS fornito da Aci Informatica; detto compenso dovrà essere oggetto di fattura dalla delegazione al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art. 21.
9. L'importo di competenza delle Delegazioni AC sarà liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura.	9. L'importo di competenza delle Delegazioni AC sarà liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura.
10. Per le Delegazioni ubicate in Regioni/Province Autonome che hanno affidato ad Aci il servizio di assistenza al pre/contenzioso, per ogni operazione di riscossione di avviso bonario o atto di accertamento alla Delegazione AC e' riconosciuto da parte di ACI un corrispettivo aggiuntivo non superiore ad €0,30 oltre Iva sulla base di determinazioni assunte da ACI di anno in anno di concerto con le Regioni. Il suddetto corrispettivo dovrà essere fatturato dalla Delegazione AC al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art. 21 e sara' liquidato da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.	40. Per le Delegazioni ubicate in Regioni/Province Autonome che hanno affidato ad Aci il servizio di assistenza al pre/contenzioso, per ogni operazione di riscossione di avviso bonario o atto di accertamento alla Delegazione AC e' riconosciuto da parte di ACI un corrispettivo aggiuntivo non superiore ad €0,30 oltre Iva sulla base di determinazioni assunte da ACI di anno in anno di concerto con le Regioni. Il suddetto corrispettivo dovrà essere fatturato dalla Delegazione AC al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art. 21 e sara' liquidato da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.

<p>11. E' facoltà dell'AC, sulla base di accordi integrativi a livello di singola area regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio, parte del compenso ad essi riconosciuto in applicazione dei commi precedenti.</p> <p>12. Nel caso in cui l'Automobile Club effettui l'attività di riscossione a mezzo le Delegazioni AC denominate "COL" e "GRANDI FLOTTE" gli viene riconosciuta anche la quota di compenso normalmente di competenza della Delegazione AC per complessivi € 1,45 nel caso di riscossione "COL" ovvero per complessivi € 1,38 nel caso di riscossione "Grandi Flotte".</p>	<p>11. E' facoltà dell'AC, sulla base di accordi integrativi a livello di singola area regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio, parte del compenso ad essi riconosciuto in applicazione dei commi precedenti.</p> <p>12. Nel caso in cui l'Automobile Club effettui l'attività di riscossione a mezzo le Delegazioni AC denominate "COL" e "GRANDI FLOTTE" gli viene riconosciuta anche la quota di compenso normalmente di competenza della Delegazione AC per complessivi € 1,45 nel caso di riscossione "COL" ovvero per complessivi € 1,38 nel caso di riscossione "Grandi Flotte".</p> <p>PARTE SECONDA – Servizi di Polo Telematico</p> <p>Articolo 6 - Servizi di Polo Telematico</p> <p>1. Nelle Regioni e Province Autonome nella quali l'ACI non è autorizzato alla riscossione tramite gli Automobile Club e le loro Delegazioni, l'ACI eroga a beneficio di questi ultimi, purché muniti delle apposite autorizzazioni da parte degli Enti preposti, il servizio di connessione agli archivi tributari regionali definito "Servizio di Polo Telematico", ai sensi del DM 13/9/1999.</p> <p>2. Il servizio prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il collegamento dell'Automobile Club e della Delegazione AC all'Archivio Nazionale e agli Archivi Regionali delle Tasse Automobilistiche per il calcolo e la riscossione del tributo; b) la consulenza per l'acquisto, installazione ed assistenza per le apparecchiature hardware; c) la fornitura ed installazione router; d) il supporto alla attività di riversamento degli importi incassati alla Regione o Provincia Autonoma di competenza in base alla normativa nazionale e regionale vigente; e) la messa a disposizione delle procedure di riscossione ACI, ove non diversamente stabilito dalla Regione o Provincia Autonoma;
---	---

<p>f) la formazione e l'assistenza amministrativa, normativa e procedurale;</p> <p>g) corsi di addestramento all'uso delle applicazioni;</p> <p>h) l'assistenza specialistica tramite call center e in telediagnosi;</p> <p>i) la fornitura della modulistica, ove prevista, in formato cartaceo o digitale.</p> <p>3. Il Delegato AC che intenda aderire al servizio di "Polo Telematico" deve presentare istanza scritta all'Automobile Club Italia, per il tramite dell'Automobile Club Provinciale, allegando: a) copia della autorizzazione dell'Amministrazione titolare del tributo alla riscossione delle tasse automobilistiche;</p> <p>b) copia della fidejussione prestata a favore dell'Amministrazione titolare del tributo conformemente alla disposizioni nazionali e regionali vigenti.</p> <p>4. Nell'ipotesi in cui la riscossione sia effettuata da Automobile Club o Delegazioni AC ubicate in Regioni/Province Autonome la cui convenzione con ACI non preveda la modalità di prelevamento degli incassi a cura di Aciinformatica tramite addebito automatico in conto (SDD B2B) e successivo riversamento agli Enti titolari del tributo, ACI non è responsabile ad alcun titolo dei mancati riversamenti delle somme incassate dalle stesse delegazioni per conto degli Enti titolari del tributo nonché delle relative sanzioni ed interessi, rimanendo tali responsabilità a totale carico delle stesse Delegazioni AC.</p> <p>5. Agli AA.CC e alle Delegazioni AC si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4 in materia di produzione della documentazione contabile.</p> <p>Articolo 7 – Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione</p> <p>1. Per ogni operazione di riscossione in contanti del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento</p>	<p>e) la formazione e l'assistenza amministrativa, normativa e procedurale;</p> <p>p) corsi di addestramento all'uso delle applicazioni;</p> <p>q) l'assistenza specialistica tramite call center e in telediagnosi;</p> <p>r) la fornitura della modulistica, ove prevista, in formato cartaceo o digitale.</p> <p>3. Il Delegato AC che intenda aderire al servizio di "Polo Telematico" deve presentare istanza scritta all'Automobile Club Italia, per il tramite dell'Automobile Club Provinciale, allegando: a) copia della autorizzazione dell'Amministrazione titolare del tributo alla riscossione delle tasse automobilistiche;</p> <p>b) copia della fidejussione prestata a favore dell'Amministrazione titolare del tributo conformemente alla disposizioni nazionali e regionali vigenti.</p> <p>4. Nell'ipotesi in cui la riscossione sia effettuata da Automobile Club o Delegazioni AC ubicate in Regioni/Province Autonome la cui convenzione con ACI non preveda la modalità di prelevamento degli incassi a cura di Aciinformatica tramite addebito automatico in conto (SDD B2B) e successivo riversamento agli Enti titolari del tributo, ACI non è responsabile ad alcun titolo dei mancati riversamenti delle somme incassate dalle stesse delegazioni per conto degli Enti titolari del tributo nonché delle relative sanzioni ed interessi, rimanendo tali responsabilità a totale carico delle stesse Delegazioni AC.</p> <p>5. Agli AA.CC e alle Delegazioni AC si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4 in materia di produzione della documentazione contabile.</p> <p>Articolo 7 – Determinazione dei compensi e modalità di fatturazione</p> <p>1. Per ogni operazione di riscossione in contanti del tributo automobilistico, l'utente è tenuto al pagamento</p>
---	---

<p>di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i.</p> <p>di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione ; - € 0,42 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio; - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC per il coordinamento della rete delle Delegazioni che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. 	<p>di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i.</p> <p>di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,33 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione ; - € 0,42 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio; - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC per il coordinamento della rete delle Delegazioni che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.
<p>2. Per ogni riscossione effettuata dalla Delegazione AC con POS fornito da Aci Informatica, il suddetto corrispettivo di €1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i è riscosso per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,13 dalla delegazione in nome e per conto proprio ; - € 0,62 in nome e per conto dell'ACI, fatta salvo ogni successiva modifica normativa al riguardo; - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse. 	<p>2. Per ogni riscossione effettuata dalla Delegazione AC con POS fornito da Aci Informatica, il suddetto corrispettivo di €1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i è riscosso per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,13 dalla delegazione in nome e per conto proprio ; - € 0,62 in nome e per conto dell'ACI, fatta salvo ogni successiva modifica normativa al riguardo; - € 0,12 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.
<p>3. Qualora la riscossione avvenga attraverso la procedura denominata "Grandi Flotte" per ogni operazione di riscossione della tassa auto l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,28 riscosso in nome e per conto proprio dalla delegazione che effettua l'operazione 	<p>3. Qualora la riscossione avvenga attraverso la procedura denominata "Grandi Flotte" per ogni operazione di riscossione della tassa auto l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1,28 riscosso in nome e per conto proprio dalla delegazione che effettua l'operazione

<p>- € 0,49 riscosso dalla delegazione in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrate del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio</p> <p>- € 0,10 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.</p> <p>3bis Il flusso finanziario relativo operazioni di riscossione segue il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la Delegazione incassa dall'utente l'intero costo di esazione (€ 1,87) annotando nel registro dei corrispettivi la quota di sua competenza e considerando quanto dovuto ad ACI ed all'AC come un incasso eseguito in nome e per conto di un terzo; b) la Delegazione versa ad ACI la quota residua del costo di esazione incassata in nome e per conto dell'ACI e dell'AC; c) ACI emette una nota debito nei confronti della Delegazione, di mera movimentazione finanziaria, per l'ammontare riscosso in nome e per conto dell'ACI e dell'AC; d) l'AC annota sul registro dei corrispettivi la quota parte di propria competenza esente da Iva ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972 incassata dall'ACI in nome e per conto dell'AC; e) l'ACI annota sul proprio registro dei corrispettivi la parte di propria competenza esente da IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972; f) l'ACI riversa all'AC la quota di competenza di quest'ultimo, di cui al precedente punto d). <p>4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI, vengono addebitati da ACI alle Delegazioni AC alla fine di ciascun trimestre solare con emissione di nota di debito esclusa da IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/1972 e prelevati entro i primi 5 giorni del trimestre successivo tramite addebito bancario SEPA</p>	<p>- € 0,49 riscosso dalla delegazione in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrate del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio</p> <p>- € 0,10 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'AC, per il coordinamento della rete delle Delegazioni AC che operano sul territorio di competenza ivi inclusa la vigilanza sulle stesse.</p> <p>3bis Il flusso finanziario relativo operazioni di riscossione segue il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la Delegazione incassa dall'utente l'intero costo di esazione (€ 1,87) annotando nel registro dei corrispettivi la quota di sua competenza e considerando quanto dovuto ad ACI ed all'AC come un incasso eseguito in nome e per conto di un terzo; b) la Delegazione versa ad ACI la quota residua del costo di esazione incassata in nome e per conto dell'ACI e dell'AC; c) ACI emette una nota debito nei confronti della Delegazione, di mera movimentazione finanziaria, per l'ammontare riscosso in nome e per conto dell'ACI e dell'AC; d) l'AC annota sul registro dei corrispettivi la quota parte di propria competenza esente da Iva ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972 incassata dall'ACI in nome e per conto dell'AC; e) l'ACI annota sul proprio registro dei corrispettivi la parte di propria competenza esente da IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972; f) l'ACI riversa all'AC la quota di competenza di quest'ultimo, di cui al precedente punto d). <p>4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 di competenza dell'ACI, vengono addebitati da ACI alle Delegazioni AC alla fine di ciascun trimestre solare con emissione di nota di debito esclusa da IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/1972 e prelevati entro i primi 5 giorni del trimestre successivo tramite addebito bancario SEPA</p>
SDD B2B	SDD-B2B

5. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 incassato in nome e per conto dell'AC per ciascuna operazione di pagamento di cui ai commi 1 e 2.	5. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 incassato in nome e per conto dell'AC per ciascuna operazione di pagamento di cui ai commi 1 e 2.
6. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento, in parti uguali all'AC del luogo di ubicazione della Delegazione e del luogo di residenza del beneficiario della tassa auto dell'importo complessivo di € 0,10 (quindi €0,05 per ogni AC) incassato in nome e per conto dell'AC per ciascuna operazione di pagamento di cui al comma 3.	6. L'ACI provvede, entro il termine di cui al comma 7, al trasferimento, in parti uguali all'AC del luogo di ubicazione della Delegazione e del luogo di residenza del beneficiario della tassa auto dell'importo complessivo di € 0,10 (quindi €0,05 per ogni AC) incassato in nome e per conto dell'AC per ciascuna operazione di pagamento di cui al comma 3.
7. I compensi di competenza degli AACC saranno riversati dietro presentazione di una nota di debito di mera movimentazione finanziaria al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e saranno liquidati da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della nota di debito.	7. I compensi di competenza degli AACC saranno riversati dietro presentazione di una nota di debito di mera movimentazione finanziaria al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e saranno liquidati da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della nota di debito.
8. Nelle ipotesi in cui la Regione o la Provincia Autonoma non preveda, per il servizio di pagamento della tassa automobilistica, alcun onere a carico dell'Utente, sostenendo direttamente i costi del servizio di pagamento messo a disposizione da ACI, è riconosciuto da ACI alla delegazione AC un compenso di € 1,33 per le riscossioni effettuate in contanti e di € 1,13 per le riscossioni effettuate tramite POS fornito da Aci Informatica; detto compenso dovrà essere oggetto di fattura dalla delegazione verso ACI al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.21.	8. Nelle ipotesi in cui la Regione o la Provincia Autonoma non preveda, per il servizio di pagamento della tassa automobilistica, alcun onere a carico dell'Utente, sostenendo direttamente i costi del servizio di pagamento messo a disposizione da ACI, è riconosciuto da ACI alla delegazione AC un compenso di € 1,33 per le riscossioni effettuate in contanti e di € 1,13 per le riscossioni effettuate tramite POS fornito da Aci Informatica; detto compenso dovrà essere oggetto di fattura dalla delegazione verso ACI al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art.21.
9. L'importo di competenza delle Delegazioni AC sarà liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura.	9. L'importo di competenza delle Delegazioni AC sarà liquidato da ACI entro 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura.
10. Per le Delegazioni ubicate in Regioni/Province Autonome che hanno affidato ad Aci il servizio di	10. Per le Delegazioni ubicate in Regioni/Province Autonome che hanno affidato ad Aci il servizio di

<p>assistenza al pre/contenzioso, per ogni operazione di riscossione di avviso bonario o atto di accertamento alla Delegazione AC e' riconosciuto da parte di ACI un corrispettivo aggiuntivo non superiore ad €0,30 oltre Iva, sulla base di determinazioni assunte da ACI di anno in anno di concerto con le Regioni. Il suddetto corrispettivo dovrà essere fatturato dalla Delegazione AC al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e sara' liquidato da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.</p>	<p>assistenza al pre/contenzioso, per ogni operazione di riscossione di avviso bonario o atto di accertamento alla Delegazione AC e' riconosciuto da parte di ACI un corrispettivo aggiuntivo non superiore ad €0,30 oltre Iva, sulla base di determinazioni assunte da ACI di anno in anno di concerto con le Regioni. Il suddetto corrispettivo dovrà essere fatturato dalla Delegazione AC al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e sara' liquidato da Aci entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.</p>
<p>11. E' facoltà dell'AC, sulla base di accordi integrativi a livello di singola area regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio, parte del compenso ad essi riconosciuto in applicazione dei commi precedenti.</p>	<p>11. E' facoltà dell'AC, sulla base di accordi integrativi a livello di singola area regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio, parte del compenso ad essi riconosciuto in applicazione dei commi precedenti.</p>
<p>12. Nel caso in cui l'Automobile Club effettui l'attività di riscossione a mezzo le Delegazioni AC denominate "COL" e "GRANDI FLOTTE" gli viene riconosciuta anche la quota di compenso normalmente di competenza della Delegazione AC per complessivi € 1,45 nel caso di riscossione "COL" ovvero per complessivi € 1,38 nel caso di riscossione "Grandi Flotte".</p>	<p>12. Nel caso in cui l'Automobile Club effettui l'attività di riscossione a mezzo le Delegazioni AC denominate "COL" e "GRANDI FLOTTE" gli viene riconosciuta anche la quota di compenso normalmente di competenza della Delegazione AC per complessivi € 1,45 nel caso di riscossione "COL" ovvero per complessivi € 1,38 nel caso di riscossione "Grandi Flotte".</p>
<p>PARTE TERZA – Assistenza in materia di tasse automobilistiche</p>	<p>PARTE TERZA – Assistenza in materia di tasse automobilistiche</p>
<p>Articolo 8 - Servizi di assistenza all'Utenza</p>	<p>Articolo 8 - Servizi di assistenza all'Utenza</p>
<p>1. Le Delegazioni AC, titolari di licenza rilasciata ai sensi della legge 264/91, per i residenti delle Regioni e Province Autonome che abbiano autorizzato il servizio, erogano, secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione titolare del tributo, attività di assistenza e consulenza prestando informazioni, sia di carattere generale connesse alla riscossione delle tasse automobilistiche, sulle scadenze, sulle tariffe per singola tipologia di veicolo, sui modi e sui luoghi per il rinnovo del pagamento, sia specifiche relative a</p>	<p>1. Le Delegazioni AC, titolari di licenza rilasciata ai sensi della legge 264/91, per i residenti delle Regioni e Province Autonome che abbiano autorizzato il servizio, erogano, secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione titolare del tributo, attività di assistenza e consulenza prestando informazioni, sia di carattere generale connesse alla riscossione delle tasse automobilistiche, sulle scadenze, sulle tariffe per singola tipologia di veicolo, sui modi e sui luoghi per il rinnovo del pagamento, sia specifiche relative a</p>

<p>particolari agevolazioni tributarie e alla posizione fiscale del veicolo.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'Amministrazione titolare del tributo, il servizio di assistenza prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) erogazione di informazioni di carattere generale concernenti la decorrenza, i termini di scadenza, le modalità di calcolo ed i presupposti di imposta della tassa automobilistica regionale; b) la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle richieste di esenzione, sospensione di imposta e rimborso; c) la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale; d) la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle contestazioni degli atti di accertamento, presentate nelle forme previste dalle norme statali e regionali, emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale; e) l'esame e la bonifica della posizione fiscale del veicolo in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione del titolare d'imposta del tributo o di ACI, mediante avviso di scadenza o nota di cortesia o altra comunicazione inoltrata dal titolare di imposta; f) la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, la definizione delle contestazioni presentate a fronte dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 96 del Codice della Strada (cd. Radiazioni di Ufficio) qualora l'amministrazione titolare del tributo concordi con Aci l'avvio di una 	<p>particolari agevolazioni tributarie e alla posizione fiscale del veicolo.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'Amministrazione titolare del tributo, il servizio di assistenza prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) erogazione di informazioni di carattere generale concernenti la decorrenza, i termini di scadenza, le modalità di calcolo ed i presupposti di imposta della tassa automobilistica regionale; b) la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle richieste di esenzione, sospensione di imposta e rimborso; c) la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale; d) la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle contestazioni degli atti di accertamento, presentate nelle forme previste dalle norme statali e regionali, emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale; e) l'esame e la bonifica della posizione fiscale del veicolo in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione del titolare d'imposta del tributo o di ACI, mediante avviso di scadenza o nota di cortesia o altra comunicazione inoltrata dal titolare di imposta; f) la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, la definizione delle contestazioni presentate a fronte dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 96 del Codice della Strada (cd. Radiazioni di Ufficio) qualora l'amministrazione titolare del tributo concordi con Aci l'avvio di una
---	---

<p>apposita campagna di radiazione;</p> <p>g) la istruzione delle memorie difensive avverso i ricorsi presentati dai contribuenti avverso le cartelle esattoriali per le richieste di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica;</p> <p>h) altre attività richieste negli Accordi di Cooperazione o nelle forme di legge dalle Regioni o Province Autonome se ed in quanto compatibili con la struttura organizzativa di ACI, degli AA.CC. e delle Delegazioni, lo Statuto dell'Ente, lo Statuto dei Diritti del Contribuente e le altre leggi comunque applicabili all'attività di assistenza;</p> <p>i) ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);</p> <p>j) ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali e trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);</p> <p>k) istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari/atti di accertamento/cartelle esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute all'Amministrazione titolare del tributo o ad Aci attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o fax.</p> <p>3. Le Delegazioni AC s'impegnano a ricevere, acquisire e, ove espressamente autorizzato da ACI o</p>	<p>apposita campagna di radiazione;</p> <p>g) la istruzione delle memorie difensive avverso i ricorsi presentati dai contribuenti avverso le cartelle esattoriali per le richieste di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica;</p> <p>h) altre attività richieste negli Accordi di Cooperazione o nelle forme di legge dalle Regioni o Province Autonome se ed in quanto compatibili con la struttura organizzativa di ACI, degli AA.CC. e delle Delegazioni, lo Statuto dell'Ente, lo Statuto dei Diritti del Contribuente e le altre leggi comunque applicabili all'attività di assistenza;</p> <p>i) ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);</p> <p>j) ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali e trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);</p> <p>k) istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari/atti di accertamento/cartelle esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute all'Amministrazione titolare del tributo o ad Aci attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o fax.</p> <p>3. Le Delegazioni AC s'impegnano a ricevere, acquisire e, ove espressamente autorizzato da ACI o</p>
--	--

<p>dall'Amministrazione titolare del tributo, definire, avvalendosi esclusivamente delle procedure automatizzate messe a disposizione dall'Automobile Club d'Italia, ove consentito dalla normativa e/o dalle regolamentazioni Regionali o Provinciali, e dietro rilascio di apposita ricevuta, la documentazione presentata dai concessionari auto per ottenere il riconoscimento del diritto alla sospensione temporanea dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché le domande d'esenzione presentate dai soggetti portatori di Handicap, oltre che le istanze di rimborso.</p>	<p>dall'Amministrazione titolare del tributo, definire, avvalendosi esclusivamente delle procedure automatizzate messe a disposizione dall'Automobile Club d'Italia, ove consentito dalla normativa e/o dalle regolamentazioni Regionali o Provinciali, e dietro rilascio di apposita ricevuta, la documentazione presentata dai concessionari auto per ottenere il riconoscimento del diritto alla sospensione temporanea dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché le domande d'esenzione presentate dai soggetti portatori di Handicap, oltre che le istanze di rimborso.</p>
<p>4. Le Delegazioni AC, ove espressamente autorizzate da ACI o dall'Amministrazione titolare del tributo, su specifica richiesta del contribuente e dietro presentazione di idonea documentazione, effettuano le variazioni dei dati dei versamenti errati nonché l'aggiornamento del ruolo regionale e provvedono al rilascio al contribuente dell'attestazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione della posizione fiscale del veicolo, osservando con puntualità le modalità operative impartite dall'ACI con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio.</p>	<p>4. Le Delegazioni AC, ove espressamente autorizzate da ACI o dall'Amministrazione titolare del tributo, su specifica richiesta del contribuente e dietro presentazione di idonea documentazione, effettuano le variazioni dei dati dei versamenti errati nonché l'aggiornamento del ruolo regionale e provvedono al rilascio al contribuente dell'attestazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione della posizione fiscale del veicolo, osservando con puntualità le modalità operative impartite dall'ACI con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio.</p>
<p>5. Le Delegazioni AC assicurano l'esame, l'istruzione e ove espressamente autorizzato da ACI o dall'Amministrazione titolare del tributo, la definizione, delle contestazioni e/o dei ricorsi inviati/presentati sempre in forma scritta mediante apposita istanza sottoscritta dal proponente titolare o suo delegato contro gli atti di recupero bonario e/o coattivo della tassa automobilistica, con conseguente rilascio al proponente titolare o suo delegato, che ne faccia richiesta, di un documento attestante la posizione tributaria del veicolo. Dette istanze dovranno essere consegnate sempre alla competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana per le verifiche di rito, con cadenza settimanale. In caso di ritardo, non giustificato da</p>	<p>5. Le Delegazioni AC assicurano l'esame, l'istruzione e ove espressamente autorizzato da ACI o dall'Amministrazione titolare del tributo, la definizione, delle contestazioni e/o dei ricorsi inviati/presentati sempre in forma scritta mediante apposita istanza sottoscritta dal proponente titolare o suo delegato contro gli atti di recupero bonario e/o coattivo della tassa automobilistica, con conseguente rilascio al proponente titolare o suo delegato, che ne faccia richiesta, di un documento attestante la posizione tributaria del veicolo. Dette istanze dovranno essere consegnate sempre alla competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana per le verifiche di rito, con cadenza settimanale. In caso di ritardo, non giustificato da</p>

<p>cause di forza maggiore, nella consegna settimanale delle predette istanze, protrattosi oltre il termine di 7 giorni, si procederà, previa contestazione anche via e-mail da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana dell'inadempimento, alla sospensione del servizio di assistenza per 7 giorni e comunque sino al ripristino delle condizioni previste dal presente disciplinare, fatta salva, nei casi di reiterata violazione della presente disposizione, la revoca dell'autorizzazione.</p> <p>6. Le Delegazioni AC s'impegnano a fornire all'utenza, con la necessaria professionalità e cura, i predetti servizi rispettando le modalità e gli standard di qualità di cui al successivo articolo 18.</p> <p>7. Gli Automobile Club in possesso dei requisiti previsti, possono essere autorizzati da ACI a potenziare l'offerta di assistenza all'Utenza in modalità front office qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concentrazione di più campagne di recupero e di comunicazione nello stesso anno; • una percentuale di avvisi bonari o atti di accertamento rispetto al circolante superiore al 10%; • elevato bacino di utenza gravante sull'Unità o Direzione Territoriale o sull'Area Metropolitana ACI, rispetto alla media regionale e comunque superiore ad 1/5 del totale regionale; <p>ovvero nel caso in cui ci sia una esplicita richiesta da parte della Regione/Provincia Autonoma finalizzata al rafforzamento della cooperazione ed al miglioramento dell'offerta di assistenza ai cittadini. In tal caso la richiesta della Regione/Provincia Autonoma prescinde ed è prevalente rispetto alla sussistenza delle predette condizioni.</p> <p>L'attivazione del servizio di assistenza può avvenire, su proposta del singolo AC o di ACI qualora</p>	<p>cause di forza maggiore, nella consegna settimanale delle predette istanze, protrattosi oltre il termine di 7 giorni, si procederà, previa contestazione anche via e-mail da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana dell'inadempimento, alla sospensione del servizio di assistenza per 7 giorni e comunque sino al ripristino delle condizioni previste dal presente disciplinare, fatta salva, nei casi di reiterata violazione della presente disposizione, la revoca dell'autorizzazione.</p> <p>6. Le Delegazioni AC s'impegnano a fornire all'utenza, con la necessaria professionalità e cura, i predetti servizi rispettando le modalità e gli standard di qualità di cui al successivo articolo 18.</p> <p>7. Gli Automobile Club in possesso dei requisiti previsti, possono essere autorizzati da ACI a potenziare l'offerta di assistenza all'Utenza in modalità front office qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concentrazione di più campagne di recupero e di comunicazione nello stesso anno; • una percentuale di avvisi bonari o atti di accertamento rispetto al circolante superiore al 10%; • elevato bacino di utenza gravante sull'Unità o Direzione Territoriale o sull'Area Metropolitana ACI, rispetto alla media regionale e comunque superiore ad 1/5 del totale regionale; <p>ovvero nel caso in cui ci sia una esplicita richiesta da parte della Regione/Provincia Autonoma finalizzata al rafforzamento della cooperazione ed al miglioramento dell'offerta di assistenza ai cittadini. In tal caso la richiesta della Regione/Provincia Autonoma prescinde ed è prevalente rispetto alla sussistenza delle predette condizioni.</p> <p>L'attivazione del servizio di assistenza può avvenire, su proposta del singolo AC o di ACI qualora</p>
---	---

<p>sussistano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disponibilità di un congruo numero di ore e di risorse aggiuntive rispetto alla offerta standard da destinare al servizio; • adesione al Disciplinare con indicazione nell'apposita istanza dei "servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche". <p>Il servizio dovrà essere erogato in modalità front office e, salvo diversa richiesta da parte della Regione o Provincia Autonoma richiedente, dovrà garantire un numero maggiore di ore di apertura o di sportelli aperti al pubblico nelle fasce orarie più richieste, assicurando in particolare o l'orario continuato o l'apertura nella giornata del sabato. Il personale deputato all'assistenza non potrà essere destinato contemporaneamente alla riscossione.</p> <p>8. Le attività di cui ai commi precedenti dovranno essere erogate avvalendosi delle procedure di acquisizione e archiviazione digitale messe a disposizione da ACI, come peraltro previsto dal successivo articolo 9, comma 7. Il mancato utilizzo delle predette procedure da parte del Delegato sarà considerato mancata o assente lavorazione della pratica, che non dà luogo alla liquidazione del corrispettivo, ove previsto, da parte di ACI. L'Ufficio Provinciale ACI di competenza potrà rifiutare la presentazione da parte della Delegazione AC di una pratica o istanza cartacea se la stessa non sia stata acquisita anche digitalmente utilizzando le procedure messe a disposizione da ACI.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 - Compensi per i servizi di assistenza all'Utenza</p> <p>1. Per i servizi di cui all'articolo 8, fatte salve le ipotesi in cui, in adozione delle diverse disposizioni impartite dai titolari del tributo o degli accordi di cooperazione sottoscritti dal titolare del tributo con ACI (che in tal caso dovranno intendersi sempre</p>	<p>sussistano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disponibilità di un congruo numero di ore e di risorse aggiuntive rispetto alla offerta standard da destinare al servizio; • adesione al Disciplinare con indicazione nell'apposita istanza dei "servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche". <p>Il servizio dovrà essere erogato in modalità front office e, salvo diversa richiesta da parte della Regione o Provincia Autonoma richiedente, dovrà garantire un numero maggiore di ore di apertura o di sportelli aperti al pubblico nelle fasce orarie più richieste, assicurando in particolare o l'orario continuato o l'apertura nella giornata del sabato. Il personale deputato all'assistenza non potrà essere destinato contemporaneamente alla riscossione.</p> <p>8. Le attività di cui ai commi precedenti dovranno essere erogate avvalendosi delle procedure di acquisizione e archiviazione digitale messe a disposizione da ACI, come peraltro previsto dal successivo articolo 9, comma 7. Il mancato utilizzo delle predette procedure da parte del Delegato sarà considerato mancata o assente lavorazione della pratica, che non dà luogo alla liquidazione del corrispettivo, ove previsto, da parte di ACI. L'Ufficio Provinciale ACI di competenza potrà rifiutare la presentazione da parte della Delegazione AC di una pratica o istanza cartacea se la stessa non sia stata acquisita anche digitalmente utilizzando le procedure messe a disposizione da ACI.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 - Compensi per i servizi di assistenza all'Utenza</p> <p>1. Per i servizi di cui all'articolo 8, fatte salve le ipotesi in cui, in adozione delle diverse disposizioni impartite dai titolari del tributo o degli accordi di cooperazione sottoscritti dal titolare del tributo con ACI (che in tal caso dovranno intendersi sempre</p>
---	---

prevalent), non sia previsto a carico del titolare del tributo e di ACI alcun corrispettivo da riconoscersi alla Delegazione AC per l'attività di assistenza prestata, sono stabiliti i seguenti compensi:	prevalent), non sia previsto a carico del titolare del tributo e di ACI alcun corrispettivo da riconoscersi alla Delegazione AC per l'attività di assistenza prestata, sono stabiliti i seguenti compensi:
a) per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale esclusivamente nei casi di assistenza all'utenza in sede di contestazione, in fase di recupero bonario e coattivo, o di richiesta in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione dell'Ente impositore Euro 6,30 oltre Iva;	a) per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale esclusivamente nei casi di assistenza all'utenza in sede di contestazione, in fase di recupero bonario e coattivo, o di richiesta in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione dell'Ente impositore Euro 6,30 oltre Iva;
b) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione presentate dai concessionari auto Euro 0,50 oltre Iva per ogni singola targa, in entrata e in uscita, dalla sospensione dell'obbligo tributario;	b) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione presentate dai concessionari auto Euro 0,50 oltre Iva per ogni singola targa, in entrata e in uscita, dalla sospensione dell'obbligo tributario;
c) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione dei soggetti portatori di handicap e altre, che siano definite con il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla competente Unità o Direzione Territoriale o Area Metropolitana Euro 6,30 oltre Iva. L'importo di Euro 6,30 sarà altresì riconosciuto anche nel caso di diniego del diritto all'esenzione da parte dell'Unità o Direzione Territoriale o Area Metropolitana, qualora tale decisione sia determinata da questioni di merito (e non a causa di aspetti meramente formali o riconducibili a carenza documentale) attinenti ad aspetti di carattere normativo non in precedenza previsti, disciplinati e regolamentati;	c) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione dei soggetti portatori di handicap e altre, che siano definite con il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla competente Unità o Direzione Territoriale o Area Metropolitana Euro 6,30 oltre Iva. L'importo di Euro 6,30 sarà altresì riconosciuto anche nel caso di diniego del diritto all'esenzione da parte dell'Unità o Direzione Territoriale o Area Metropolitana, qualora tale decisione sia determinata da questioni di merito (e non a causa di aspetti meramente formali o riconducibili a carenza documentale) attinenti ad aspetti di carattere normativo non in precedenza previsti, disciplinati e regolamentati;
d) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande relative a ulteriori tipologie di esenzione, Euro 6,30 oltre Iva per ogni pratica definita in maniera corretta;	d) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande relative a ulteriori tipologie di esenzione, Euro 6,30 oltre Iva per ogni pratica definita in maniera corretta;
e) ricezione, istruzione e acquisizione delle istanze di rimborso, Euro 6,30 oltre Iva;	e) ricezione, istruzione e acquisizione delle istanze di rimborso, Euro 6,30 oltre Iva;
f) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di	f) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di

<p>servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente Euro 6,30 oltre Iva;</p>	<p>servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente Euro 6,30 oltre Iva;</p>
<p>g) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali con seguente trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale Euro 6,30 oltre Iva;</p>	<p>g) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali con seguente trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale Euro 6,30 oltre Iva;</p>
<p>2. Tali compensi, spettanti solamente per le pratiche lavorate correttamente nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ACI anche a mezzo di manuali operativi e circolari in materia di tasse auto, saranno richiesti dalla Delegazione AC all'ACI dietro presentazione di fattura trimestrale da inoltrare ad ACI esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art. 21.</p>	<p>2. Tali compensi, spettanti solamente per le pratiche lavorate correttamente nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ACI anche a mezzo di manuali operativi e circolari in materia di tasse auto, saranno richiesti dalla Delegazione AC all'ACI dietro presentazione di fattura trimestrale da inoltrare ad ACI esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art. 21.</p>
<p>3. I suddetti compensi non saranno riconosciuti nel caso di errata lavorazione della pratica. Non sarà inoltre riconosciuto alcun compenso a titolo di bonifica e/o aggiornamento del ruolo regionale effettuato in assenza dei presupposti di cui alla lett. a) del presente articolo.</p>	<p>3. I suddetti compensi non saranno riconosciuti nel caso di errata lavorazione della pratica. Non sarà inoltre riconosciuto alcun compenso a titolo di bonifica e/o aggiornamento del ruolo regionale effettuato in assenza dei presupposti di cui alla lett. a) del presente articolo.</p>
<p>4. ACI non è responsabile ad alcun titolo dei danni, anche erariali, conseguenti all'errata lavorazione di una pratica di contenzioso, che restano a carico esclusivo del soggetto, individuato mediante l'utenza, che ha definito la pratica e del soggetto titolare della Delegazione AC o dell'AC.</p>	<p>4. ACI non è responsabile ad alcun titolo dei danni, anche erariali, conseguenti all'errata lavorazione di una pratica di contenzioso, che restano a carico esclusivo del soggetto, individuato mediante l'utenza, che ha definito la pratica e del soggetto titolare della Delegazione AC o dell'AC.</p>
<p>5. L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare unilateralmente l'importo dei citati</p>	<p>5. L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare unilateralmente l'importo dei citati</p>

<p>compensi, di cui ai commi precedenti, con un preavviso di un mese, qualora si verifichino degli eventi che determino una variazione dei servizi, degli obblighi, delle condizioni economiche ed in generale dei rapporti tra l'ACI e le Amministrazioni titolari del tributo e tra l'ACI e gli AA.CC..</p>	<p>compensi, di cui ai commi precedenti, con un preavviso di un mese, qualora si verifichino degli eventi che determino una variazione dei servizi, degli obblighi, delle condizioni economiche ed in generale dei rapporti tra l'ACI e le Amministrazioni titolari del tributo e tra l'ACI e gli AA.CC..</p>
<p>6. L'attività di cui all'art. 8, comma 8, è remunerata, previa valutazione di congruità rispetto ai costi sostenuti da ACI per l'analogia attività svolta presso le proprie Unità o Uffici Territoriali o Aree Metropolitane e di sussistenza del relativo rimborso costi, sotto la voce assistenza negli Accordi di Cooperazione di riferimento, attraverso il rimborso da parte di ACI del costo orario del personale impiegato dall'AC. La suddetta remunerazione è aggiuntiva rispetto alla remunerazioni di cui al comma 1. Ai fini della determinazione del rimborso dei costi, l'AC dovrà indicare:</p>	<p>6. L'attività di cui all'art. 8, comma 8, è remunerata, previa valutazione di congruità rispetto ai costi sostenuti da ACI per l'analogia attività svolta presso le proprie Unità o Uffici Territoriali o Aree Metropolitane e di sussistenza del relativo rimborso costi, sotto la voce assistenza negli Accordi di Cooperazione di riferimento, attraverso il rimborso da parte di ACI del costo orario del personale impiegato dall'AC. La suddetta remunerazione è aggiuntiva rispetto alla remunerazioni di cui al comma 1. Ai fini della determinazione del rimborso dei costi, l'AC dovrà indicare:</p>
<p>a) il numero di ore settimanali e complessive destinate al servizio;</p> <p>b) gli orari di apertura;</p> <p>c) il numero e la qualifica del personale preposto;</p> <p>d) il costo orario comprensivo dei costi generali.</p>	<p>a) il numero di ore settimanali e complessive destinate al servizio;</p> <p>b) gli orari di apertura;</p> <p>c) il numero e la qualifica del personale preposto;</p> <p>d) il costo orario comprensivo dei costi generali.</p>
<p>7. Ai fini della liquidazione delle relative spettanze, l'AC autorizzato dovrà produrre una relazione trimestrale con l'indicazione delle risorse impiegate, delle ore complessive di erogazione del servizio, del numero di utenti serviti e delle principali fattispecie di contestazione gestite.</p>	<p>7. Ai fini della liquidazione delle relative spettanze, l'AC autorizzato dovrà produrre una relazione trimestrale con l'indicazione delle risorse impiegate, delle ore complessive di erogazione del servizio, del numero di utenti serviti e delle principali fattispecie di contestazione gestite.</p>
<p>8. Nel caso in cui, per tutte o talune delle attività di consulenza di cui al precedente comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, e per il rilascio di attestazioni di pagamento e di visure tributarie, l'Amministrazione titolare del tributo non riconosca, direttamente o anche per il tramite di ACI, alcun corrispettivo alle Delegazioni autorizzate a svolgere il servizio, la documentazione raccolta dalle predette Delegazioni AC nell'erogazione, su richiesta degli utenti, delle</p>	<p>8. Nel caso in cui, per tutte o talune delle attività di consulenza di cui al precedente comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, e per il rilascio di attestazioni di pagamento e di visure tributarie, l'Amministrazione titolare del tributo non riconosca, direttamente o anche per il tramite di ACI, alcun corrispettivo alle Delegazioni autorizzate a svolgere il servizio, la documentazione raccolta dalle predette Delegazioni AC nell'erogazione, su richiesta degli utenti, delle</p>

<p>predette attività di consulenza, dovrà essere trasmessa ad ACI o alla Regione, contestualmente alla effettuazione dell'operazione in formato digitale, pena la irricevibilità della stessa, utilizzando gli applicativi messi a disposizione da ACI gratuitamente o con modalità e tracciati record compatibili. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo, qualora la Delegazione, nell'esercizio delle predette attività, richieda, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali disposizioni regionali o provinciali, un corrispettivo all'utente, dovrà provvedere, anche mediante esposizione di adeguata e visibile cartellonistica affissa nei luoghi di esercizio dell'attività, ad informare preventivamente l'Utente sulle tariffe praticate e rilasciare regolare ricevuta fiscale.</p>	<p>predette attività di consulenza, dovrà essere trasmessa ad ACI o alla Regione, contestualmente alla effettuazione dell'operazione in formato digitale, pena la irricevibilità della stessa, utilizzando gli applicativi messi a disposizione da ACI gratuitamente o con modalità e tracciati record compatibili. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo, qualora la Delegazione, nell'esercizio delle predette attività, richieda, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali disposizioni regionali o provinciali, un corrispettivo all'utente, dovrà provvedere, anche mediante esposizione di adeguata e visibile cartellonistica affissa nei luoghi di esercizio dell'attività, ad informare preventivamente l'Utente sulle tariffe praticate e rilasciare regolare ricevuta fiscale.</p>
<p>9. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la Delegazione non potrà richiedere ad ACI alcun rimborso, compenso, corrispettivo, risarcimento o somme di denaro ad altro titolo per l'attività di assistenza prestata, che dovrà comunque sempre svolgersi nel rispetto delle disposizioni impartite dal titolare del tributo e delle norme di legge vigenti che, tra le altre, regolano l'attività di consulenza automobilistica, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza.</p>	<p>9. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la Delegazione non potrà richiedere ad ACI alcun rimborso, compenso, corrispettivo, risarcimento o somme di denaro ad altro titolo per l'attività di assistenza prestata, che dovrà comunque sempre svolgersi nel rispetto delle disposizioni impartite dal titolare del tributo e delle norme di legge vigenti che, tra le altre, regolano l'attività di consulenza automobilistica, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 - Riversamento e polizza</p> <p>1. L'AC e la Delegazione AC, per l'espletamento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, sono tenuti al riversamento delle somme incassate ed a prestare idonea polizza fideiussoria.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 - Riversamento e polizza</p> <p>4. L'AC e la Delegazione AC, per l'espletamento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, sono tenuti al riversamento delle somme incassate ed a prestare idonea polizza fideiussoria.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 - Disposizioni in materia di polizza fideiussoria</p> <p>1. Gli AA.CC. e le Delegazioni AC ubicate in Regioni in cui è stata attivata la procedura di riversamento denominata "RID VELOCE" devono trasmettere</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 - Disposizioni in materia di polizza fideiussoria</p> <p>4. Gli AA.CC. e le Delegazioni AC ubicate in Regioni in cui è stata attivata la procedura di riversamento denominata "RID VELOCE" devono trasmettere</p>

all'Unità Territoriale/Ufficio	Territoriale/Area	all'Unità Territoriale/Ufficio	Territoriale/Area
Metropolitana di riferimento:		Metropolitana di riferimento:	
<p>a) idonea polizza fidejussoria prestata a favore di ACI il cui massimale sarà determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 13/9/1999, e ridotto nella misura del 25%. Non concorrono alla determinazione del massimale della polizza fidejussoria tutte le somme riscosse mediante utilizzo dei POS messi a disposizione da Aci Informatica e/o avvalendosi della procedura ACI denominata "Grandi Flotte":</p> <p>I) solo per il primo anno di attività della delegazione l'importo minimo del massimale della fideiussione è pari all'importo minimo previsto dal DM 13-9-1999, ridotto del 25% (€ 38.734,00);</p> <p>II) a partire dal secondo anno di attività della delegazione l'importo minimo del massimale della fideiussione calcolata come indicato al punto a) non dovrà comunque essere inferiore ad €25.000.</p>		<p>a) idonea polizza fidejussoria prestata a favore di ACI il cui massimale sarà determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 13/9/1999, e ridotto nella misura del 25%. Non concorrono alla determinazione del massimale della polizza fidejussoria tutte le somme riscosse mediante utilizzo dei POS messi a disposizione da Aci Informatica e/o avvalendosi della procedura ACI denominata "Grandi Flotte":</p> <p>I) solo per il primo anno di attività della delegazione l'importo minimo del massimale della fideiussione è pari all'importo minimo previsto dal DM 13-9-1999, ridotto del 25% (€ 38.734,00);</p> <p>II) a partire dal secondo anno di attività della delegazione l'importo minimo del massimale della fideiussione calcolata come indicato al punto a) non dovrà comunque essere inferiore ad €25.000.</p>	
<p>2. Gli AA.CC e le Delegazioni AC ubicate in Regioni in cui non è stata attivata la procedura di riversamento denominata "RID VELOCE" devono trasmettere all'Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana di riferimento copia della fideiussione prestata a favore della competente Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 13/9/1999. Resta ferma la potestà e l'autonomia della Regione in ordine alla documentazione da essa richiesta per l'attivazione/abilitazione al servizio di riscossione che l'AC e la Delegazione AC dovrà produrre e presentare. Sino alla formale accettazione della fideiussione ed al rilascio dell'autorizzazione alla riscossione da parte dell'Amministrazione titolare del tributo, non sono applicabili le disposizioni del presente regolamento Disciplinare.</p>		<p>2. Gli AA.CC e le Delegazioni AC ubicate in Regioni in cui non è stata attivata la procedura di riversamento denominata "RID VELOCE" devono trasmettere all'Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana di riferimento copia della fideiussione prestata a favore della competente Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 13/9/1999. Resta ferma la potestà e l'autonomia della Regione in ordine alla documentazione da essa richiesta per l'attivazione/abilitazione al servizio di riscossione che l'AC e la Delegazione AC dovrà produrre e presentare. Sino alla formale accettazione della fideiussione ed al rilascio dell'autorizzazione alla riscossione da parte dell'Amministrazione titolare del tributo, non sono applicabili le disposizioni del presente regolamento Disciplinare.</p>	
Articolo 12 - Attivazione della modalità di		Articolo 12 - Attivazione della modalità di	

<p>riversamento delle somme incassate dalle Delegazioni AC e dagli AA.CC. autorizzati alla riscossione e gestione degli insoluti.</p> <p>1 Nell'ipotesi di delegazione operante in Regione in cui è attiva la procedura di riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica accentratamente denominata "RID VELOCE", fatte salve le diverse disposizioni emanate dagli Enti titolari del tributo, l'ACI e la Delegazione AC autorizzano fin d'ora l'ACI per il tramite di Aci Informatica a prelevare quotidianamente tramite addebito automatico (SDD - Sepa Direct Debit) direttamente dal proprio conto corrente bancario, l'ammontare dei tributi e dei compensi riscossi che saranno riversati a cura di Aci Informatica rispettivamente a beneficio dei suddetti Enti e di ACI. Le somme prelevate giornalmente da Aci Informatica saranno riversate su un proprio conto corrente bancario e messe a disposizione dell'Ente titolare del tributo. Le somme incassate con il POS fornito da ACI per il tramite di Aci Informatica vengono incassate direttamente sul conto corrente di Aci Informatica, compensando l'importo di euro 1,87 dalla quota di incasso della tassa auto effettuata in contanti nella medesima giornata contabile, o, in assenza nelle giornate contabili successive.</p> <p>2 Nei casi in cui è attiva la procedura di riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica disciplinata dal DM 13.09.1999, fatte salve le diverse disposizioni emanate dagli Enti titolari del tributo, ai fini del riversamento delle somme riscosse, l'incaricato del servizio autorizza fin d'ora gli Enti titolari del tributo e l'ACI a prelevare tramite addebito automatico (SDD - Sepa Direct Debit) direttamente dal proprio conto corrente bancario, l'ammontare dei tributi e dei compensi riscossi: il mercoledì della settimana successiva a quella di incasso di riferimento per i tributi di</p>	<p>riversamento delle somme incassate dalle Delegazioni AC e dagli AA.CC. autorizzati alla riscossione e gestione degli insoluti.</p> <p>1 Nell'ipotesi di delegazione operante in Regione in cui è attiva la procedura di riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica accentratamente denominata "RID VELOCE", fatte salve le diverse disposizioni emanate dagli Enti titolari del tributo, l'ACI e la Delegazione AC autorizzano fin d'ora l'ACI per il tramite di Aci Informatica a prelevare quotidianamente tramite addebito automatico (SDD - Sepa Direct Debit) direttamente dal proprio conto corrente bancario, l'ammontare dei tributi e dei compensi riscossi che saranno riversati a cura di Aci Informatica rispettivamente a beneficio dei suddetti Enti e di ACI. Le somme prelevate giornalmente da Aci Informatica saranno riversate su un proprio conto corrente bancario e messe a disposizione dell'Ente titolare del tributo. Le somme incassate con il POS fornito da ACI per il tramite di Aci Informatica vengono incassate direttamente sul conto corrente di Aci Informatica, compensando l'importo di euro 1,87 dalla quota di incasso della tassa auto effettuata in contanti nella medesima giornata contabile, o, in assenza nelle giornate contabili successive.</p> <p>2 Nei casi in cui è attiva la procedura di riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica disciplinata dal DM 13.09.1999, fatte salve le diverse disposizioni emanate dagli Enti titolari del tributo, ai fini del riversamento delle somme riscosse, l'incaricato del servizio autorizza fin d'ora gli Enti titolari del tributo e l'ACI a prelevare tramite addebito automatico (SDD - Sepa Direct Debit) direttamente dal proprio conto corrente bancario, l'ammontare dei tributi e dei compensi riscossi: il mercoledì della settimana successiva a quella di incasso di riferimento per i tributi di</p>
--	--

<p>spettanza degli Enti titolari; il 5° giorno successivo al trimestre di riferimento per i compensi di spettanza di ACI e dell'AC di riferimento.</p> <p>3 Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, nel caso d'insoluto o mancato riversamento delle somme incassate dall'AC e dalla Delegazione AC a titolo di tasse automobilistiche, saranno applicate le sanzioni richieste dall'Ente titolare del tributo, compresa la sospensione e l'interruzione dal servizio o, nelle Regioni e Province Autonome dove è attiva la procedura di riscossione e riversamento accentratamente denominata Rid Veloce, quelle previste dal presente Disciplinare. In tali casi ACI, appresa la notizia dell'insoluto o del mancato riversamento, anche in assenza d'espressa richiesta dell'Ente titolare del tributo, provvederà, anche senza preavviso, ad applicare, la sospensione cautelativa del collegamento telematico per l'accesso alle procedure di riscossione e gestione del tributo di cui al presente Disciplinare sino alla richiesta di riattivazione inoltrata ad ACI dalla Regione o dalla Provincia Autonoma competente o, nelle Regioni e Province Autonome dove è attiva la procedura di riscossione e riversamento accentratamente denominata Rid Veloce, sino alla totale decorrenza della sospensione sanzionatoria come previsto dal successivo comma 6, ove applicabile.</p> <p>4 In caso d'insoluto o mancato riversamento delle somme incassate dall'AC e dalla Delegazione AC a titolo di tasse automobilistiche dove è attiva la procedura di riscossione accentratamente denominata "RID VELOCE", sarà intimato a cura della locale competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana a mezzo fax o e-mail pec di procedere, entro 7 gg., al versamento a beneficio di ACI, per mezzo di bonifico bancario, degli importi incassati maggiorati di una sanzione pari al 5% dell'importo dovuto in linea capitale, in conformità a quanto</p>	<p>spettanza degli Enti titolari; il 5° giorno successivo al trimestre di riferimento per i compensi di spettanza di ACI e dell'AC di riferimento.</p> <p>3 Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, nel caso d'insoluto o mancato riversamento delle somme incassate dall'AC e dalla Delegazione AC a titolo di tasse automobilistiche, saranno applicate le sanzioni richieste dall'Ente titolare del tributo, compresa la sospensione e l'interruzione dal servizio o, nelle Regioni e Province Autonome dove è attiva la procedura di riscossione e riversamento accentratamente denominata Rid Veloce, quelle previste dal presente Disciplinare. In tali casi ACI, appresa la notizia dell'insoluto o del mancato riversamento, anche in assenza d'espressa richiesta dell'Ente titolare del tributo, provvederà, anche senza preavviso, ad applicare, la sospensione cautelativa del collegamento telematico per l'accesso alle procedure di riscossione e gestione del tributo di cui al presente Disciplinare sino alla richiesta di riattivazione inoltrata ad ACI dalla Regione o dalla Provincia Autonoma competente o, nelle Regioni e Province Autonome dove è attiva la procedura di riscossione e riversamento accentratamente denominata Rid Veloce, sino alla totale decorrenza della sospensione sanzionatoria come previsto dal successivo comma 6, ove applicabile.</p> <p>4 In caso d'insoluto o mancato riversamento delle somme incassate dall'AC e dalla Delegazione AC a titolo di tasse automobilistiche dove è attiva la procedura di riscossione accentratamente denominata "RID VELOCE", sarà intimato a cura della locale competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana a mezzo fax o e-mail pec di procedere, entro 7 gg., al versamento a beneficio di ACI, per mezzo di bonifico bancario, degli importi incassati maggiorati di una sanzione pari al 5% dell'importo dovuto in linea capitale, in conformità a quanto</p>
---	---

<p>previsto dal DM 13/09/1999. La sanzione non è dovuta se il versamento a beneficio di ACI è effettuato entro il martedì della settimana successiva a quella di incasso. In tali casi debbono essere versati, oltre al dovuto, gli interessi legali con maturazione giorno per giorno decorrenti dal giorno successivo a quello di incasso. Nel caso in cui entro il suddetto termine di 7 gg dall'intimazione di pagamento l'AC o la Delegazione AC non provveda a sanare la propria posizione, versando ad ACI quanto richiesto per capitale e sanzioni, l' Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana provvederà ad effettuare le segnalazioni di rito alle competenti autorità giudiziarie e alla Provincia di appartenenza, ad effettuare l'escussione della polizza fideiussoria costituita a beneficio di ACI a garanzia dei mancati riversamenti degli importi riscossi e a trasmettere tutta la documentazione contabile ed amministrativa, copia della fidejussione e quant'altro necessario all'Avvocatura ACI per l'avvio delle attività di recupero consequenti, se ed in quanto necessarie. In caso d'insoluto per i compensi tasse auto riconosciuti dal presente Disciplinare ad ACI e all'AC alla Delegazione AC sarà intimato a cura della locale competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana a mezzo fax o e-mail pec di procedere, entro 7 gg., al versamento, per mezzo di bonifico bancario, degli importi dovuti ad ACI maggiorati di una penalità, per ogni giorno di ritardo, pari all'interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 (quattro) punti con maturazione giorno per giorno; in mancanza di tale adempimento entro il suddetto temine, si opererà la sospensione a cura della locale competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, con effetto immediato e senza la necessità di preavviso, del collegamento per lo svolgimento del servizio di riscossione con l'inibizione all'accesso agli archivi</p>	<p>previsto dal DM 13/09/1999. La sanzione non è dovuta se il versamento a beneficio di ACI è effettuato entro il martedì della settimana successiva a quella di incasso. In tali casi debbono essere versati, oltre al dovuto, gli interessi legali con maturazione giorno per giorno decorrenti dal giorno successivo a quello di incasso. Nel caso in cui entro il suddetto termine di 7 gg dall'intimazione di pagamento l'AC o la Delegazione AC non provveda a sanare la propria posizione, versando ad ACI quanto richiesto per capitale e sanzioni, l' Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana provvederà ad effettuare le segnalazioni di rito alle competenti autorità giudiziarie e alla Provincia di appartenenza, ad effettuare l'escussione della polizza fideiussoria costituita a beneficio di ACI a garanzia dei mancati riversamenti degli importi riscossi e a trasmettere tutta la documentazione contabile ed amministrativa, copia della fidejussione e quant'altro necessario all'Avvocatura ACI per l'avvio delle attività di recupero consequenti, se ed in quanto necessarie. In caso d'insoluto per i compensi tasse auto riconosciuti dal presente Disciplinare ad ACI e all'AC alla Delegazione AC sarà intimato a cura della locale competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana a mezzo fax o e-mail pec di procedere, entro 7 gg., al versamento, per mezzo di bonifico bancario, degli importi dovuti ad ACI maggiorati di una penalità, per ogni giorno di ritardo, pari all'interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 (quattro) punti con maturazione giorno per giorno; in mancanza di tale adempimento entro il suddetto temine, si opererà la sospensione a cura della locale competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, con effetto immediato e senza la necessità di preavviso, del collegamento per lo svolgimento del servizio di riscossione con l'inibizione all'accesso agli archivi</p>
---	---

telematici tributari.

5 Fermo restando quanto previsto in tema di cause di risoluzione, in caso d'insoluto per i compensi riconosciuti ad ACI, si applicherà una sospensione sanzionatoria dal servizio, decorrente dalla data di presa conoscenza dell'insoluto, secondo la gradualità prevista nella seguente tabella:

	Per importo sino a € 1.000,00	Per importo sino a € 5.000,00	Per importo oltre € 5.000,00
1° infrazione	3 gg. a calendario	7 gg. A calendario	15 gg di calendario
2° infrazione	15 gg. di calendario	45 gg. di calendario	60 gg. di calendario
3° infrazione in 3 anni	Disattivazione		

La riattivazione, dopo i termini di sospensione, sarà operata a cura della locale competente Unita' Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana a condizione che sia stato nel frattempo completamente riversato l'importo dovuto per capitale sanzioni ed interessi.

6 Fermo restando quanto previsto in tema di cause di risoluzione e dal precedente comma 3, dove è attiva la procedura di riscossione e riversamento accentratato denominata "RID VELOCE", in caso d'insoluto delle somme di spettanza del titolare del tributo o di ACI e dell'AC, si applicherà una sospensione sanzionatoria dal servizio secondo la gradualità prevista nella seguente tabella:

	Per importo sino a € 10.000,00	Per importo sino a € 50.000,00	Per importo oltre € 50.000,00
1° infrazione	3 gg. a calendario	7 gg. A calendario	15 gg di calendario
2° infrazione	15 gg. di calendario	45 gg. di calendario	60 gg. di calendario
3° infrazione nell'anno solare	Disattivazione		

telematici tributari.

5 Fermo restando quanto previsto in tema di cause di risoluzione, in caso d'insoluto per i compensi riconosciuti ad ACI, si applicherà una sospensione sanzionatoria dal servizio, decorrente dalla data di presa conoscenza dell'insoluto, secondo la gradualità prevista nella seguente tabella:

	Per importo sino a € 1.000,00	Per importo sino a € 5.000,00	Per importo oltre € 5.000,00
1° infrazione	3 gg. a calendario	7 gg. A calendario	15 gg di calendario
2° infrazione	15 gg. di calendario	45 gg. di calendario	60 gg. di calendario
3° infrazione in 3 anni	Disattivazione		

La riattivazione, dopo i termini di sospensione, sarà operata a cura della locale competente Unita' Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana a condizione che sia stato nel frattempo completamente riversato l'importo dovuto per capitale sanzioni ed interessi.

6 Fermo restando quanto previsto in tema di cause di risoluzione e dal precedente comma 3, dove è attiva la procedura di riscossione e riversamento accentratato denominata "RID VELOCE", in caso d'insoluto delle somme di spettanza del titolare del tributo o di ACI e dell'AC, si applicherà una sospensione sanzionatoria dal servizio secondo la gradualità prevista nella seguente tabella:

	Per importo sino a € 10.000,00	Per importo sino a € 50.000,00	Per importo oltre € 50.000,00
1° infrazione	3 gg. a calendario	7 gg. A calendario	15 gg di calendario
2° infrazione	15 gg. di calendario	45 gg. di calendario	60 gg. di calendario
3° infrazione nell'anno solare	Disattivazione		

<p>La durata della sospensione sanzionatoria come sopra determinata decorre sempre dall'integrale riversamento, da parte del Delegato, degli importi dovuti comprensivi delle sanzioni e degli interessi maturati alla data e degli importi di competenza di ACI e dell'AC di riferimento quale corrispettivo per la riscossione. Ai fini della sospensione sussiste l'ipotesi di insoluto anche nel caso in cui la Delegazione provveda al riversamento spontaneo della passività nello stesso giorno in cui doveva essere effettuato il prelievo da parte di ACI Informatica.</p>	<p>La durata della sospensione sanzionatoria come sopra determinata decorre sempre dall'integrale riversamento, da parte del Delegato, degli importi dovuti comprensivi delle sanzioni e degli interessi maturati alla data e degli importi di competenza di ACI e dell'AC di riferimento quale corrispettivo per la riscossione. Ai fini della sospensione sussiste l'ipotesi di insoluto anche nel caso in cui la Delegazione provveda al riversamento spontaneo della passività nello stesso giorno in cui doveva essere effettuato il prelievo da parte di ACI Informatica.</p>
<p>6 bis. L'avvenuto pagamento da parte del fideiussore della polizza fideiussoria escussa determina la definitiva disattivazione della delegazione. In tal caso non è applicabile l'istituto della "riattivazione" di cui al successivo comma 7.</p>	<p>6 bis. L'avvenuto pagamento da parte del fideiussore della polizza fideiussoria escussa determina la definitiva disattivazione della delegazione. In tal caso non è applicabile l'istituto della "riattivazione" di cui al successivo comma 7.</p>
<p>7 In caso di Disattivazione, il rappresentante legale della delegazione decorsi 6 mesi dall'integrale riversamento degli importi dovuti comprensivi delle sanzioni e degli interessi maturati alla data e degli importi di competenza di ACI e dell'AC di riferimento quale corrispettivo per la riscossione, potrà presentare Istanza ad ACI per la riattivazione del servizio di riscossione, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:</p>	<p>7 In caso di Disattivazione, il rappresentante legale della delegazione decorsi 6 mesi dall'integrale riversamento degli importi dovuti comprensivi delle sanzioni e degli interessi maturati alla data e degli importi di competenza di ACI e dell'AC di riferimento quale corrispettivo per la riscossione, potrà presentare Istanza ad ACI per la riattivazione del servizio di riscossione, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:</p>
<ul style="list-style-type: none"> a) Richiesta motivata di riattivazione da parte dell'Automobile Club di appartenenza; b) per i primi due anni, rilascio di fideiussione con massimale determinato ai sensi del DM 13 9 1999 senza le riduzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a, anche in caso di cambio di denominazione o ragione sociale; c) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 	<ul style="list-style-type: none"> a) Richiesta motivata di riattivazione da parte dell'Automobile Club di appartenenza; b) per i primi due anni, rilascio di fideiussione con massimale determinato ai sensi del DM 13 9 1999 senza le riduzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a, anche in caso di cambio di denominazione o ragione sociale; c) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di

<p>applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione o che incidono sulla moralità professionale.</p> <p>8 L'AC e la Delegazione AC sono obbligati a verificare tempestivamente l'esito dei prelievi effettuati a mezzo addebito automatico SDD di cui ai commi precedenti e, nei casi d'insoluto o mancato prelievo, procedono immediatamente al versamento secondo quanto disposto dai precedenti commi, ad ACI o salvo diverse disposizioni impartite anche per il tramite della locale Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana ACI, al titolare del tributo, dell'importo risultato insoluto o non riversato comprensivo di sanzioni ed interessi ove dovuti.</p> <p>9 Nei casi di sospensione cautelativa e sanzionatoria della riscossione delle tasse automobilistiche, come disciplinate dai commi precedenti, sono sospese anche le procedure per la gestione delle attività di assistenza ove precedentemente autorizzate dal titolare del tributo o da ACI.</p>	<p>applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione o che incidono sulla moralità professionale.</p> <p>8 L'AC e la Delegazione AC sono obbligati a verificare tempestivamente l'esito dei prelievi effettuati a mezzo addebito automatico SDD di cui ai commi precedenti e, nei casi d'insoluto o mancato prelievo, procedono immediatamente al versamento secondo quanto disposto dai precedenti commi, ad ACI o salvo diverse disposizioni impartite anche per il tramite della locale Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana ACI, al titolare del tributo, dell'importo risultato insoluto o non riversato comprensivo di sanzioni ed interessi ove dovuti.</p> <p>9 Nei casi di sospensione cautelativa e sanzionatoria della riscossione delle tasse automobilistiche, come disciplinate dai commi precedenti, sono sospese anche le procedure per la gestione delle attività di assistenza ove precedentemente autorizzate dal titolare del tributo o da ACI.</p>
<p>PARTE QUINTA – Tributi comunali</p> <p>Articolo 13 - Incarico per la riscossione dei tributi comunali</p> <p>1. L'ACI, per i comuni ove sia stato autorizzato all'incasso dei Tributi Comunali, può conferire all'Automobile Club Provinciale e alla Delegazione AC che ne facciano formale richiesta, incarico per la riscossione nei modi nei tempi ed alle condizioni di seguito indicate.</p>	<p>PARTE QUINTA – Tributi comunali</p> <p>Articolo 13 – Incarico per la riscossione dei tributi comunali</p> <p>4. L'ACI, per i comuni ove sia stato autorizzato all'incasso dei Tributi Comunali, può conferire all'Automobile Club Provinciale e alla Delegazione AC che ne facciano formale richiesta, incarico per la riscossione nei modi nei tempi ed alle condizioni di seguito indicate.</p>
<p>Articolo 14 - disposizioni per lo svolgimento dell'incarico</p> <p>1. Il presente Disciplinare si applica solo agli AA.CC e alle Delegazioni AC che:</p> <p>a) sono in possesso dei requisiti previsti dalla</p>	<p>Articolo 14 - disposizioni per lo svolgimento dell'incarico</p> <p>4. Il presente Disciplinare si applica solo agli AA.CC e alle Delegazioni AC che:</p> <p>a) sono in possesso dei requisiti previsti dalla</p>

<p>legge 264/91 e che abbiano costituito un plafond di cui al successivo art.15, e che abbiano espressamente accettato le condizioni di erogazione del servizio di riversamento delle somme incassate stabilite dal Comune</p> <p>b) siano attive nei Comuni che abbiano stipulato con ACI una convenzione per l'incasso dei tributi, e/o altre entrate comunali e/o per il rilascio di certificazioni di competenza comunale. L'Automobile Club può conferire mandato alle delegazioni di Sua competenza ubicate anche in altro comune per lo svolgimento di tali servizi a favore dei soli Comuni convenzionati.</p> <p>c) Abbiano costituito su un conto corrente ACI un Plafond destinato al riversamento degli incassi. L'ammontare del Plafond sarà di volta in volta determinato da ACI in relazione al valore medio del o dei tributi da incassare e costituisce a tutti gli effetti garanzia a favore di ACI per inadempimenti direttamente o indirettamente connessi alla riscossione e riversamento dei tributi comunali. Il Plafond deve essere ricostituito, con le stesse modalità utilizzate per la sua costituzione, prima che scenda al di sotto della soglia minima come prevista dal capoverso precedente. Nel caso in cui il Plafond scenda al di sotto del limite stabilito, ACI procederà alla sospensione cautelativa del servizio, sino al suo integrale ripristino.</p> <p>2. Gli effetti del presente Disciplinare cessano con effetto immediato dallo stesso giorno in cui cessano gli effetti delle convenzioni o dei contratti di affidamento di cui al comma precedente.</p> <p>3. Qualora gli effetti delle convenzioni o dei contratti di affidamento di cui ai precedenti commi cessino solo con riferimento ad alcuni servizi, il presente Disciplinare cesserà di</p>	<p>legge 264/91 e che abbiano costituito un plafond di cui al successivo art.15, e che abbiano espressamente accettato le condizioni di erogazione del servizio di riversamento delle somme incassate stabilite dal Comune</p> <p>b) siano attive nei Comuni che abbiano stipulato con ACI una convenzione per l'incasso dei tributi, e/o altre entrate comunali e/o per il rilascio di certificazioni di competenza comunale. L'Automobile Club può conferire mandato alle delegazioni di Sua competenza ubicate anche in altro comune per lo svolgimento di tali servizi a favore dei soli Comuni convenzionati.</p> <p>c) Abbiano costituito su un conto corrente ACI un Plafond destinato al riversamento degli incassi. L'ammontare del Plafond sarà di volta in volta determinato da ACI in relazione al valore medio del o dei tributi da incassare e costituisce a tutti gli effetti garanzia a favore di ACI per inadempimenti direttamente o indirettamente connessi alla riscossione e riversamento dei tributi comunali. Il Plafond deve essere ricostituito, con le stesse modalità utilizzate per la sua costituzione, prima che scenda al di sotto della soglia minima come prevista dal capoverso precedente. Nel caso in cui il Plafond scenda al di sotto del limite stabilito, ACI procederà alla sospensione cautelativa del servizio, sino al suo integrale ripristino.</p> <p>2. Gli effetti del presente Disciplinare cessano con effetto immediato dallo stesso giorno in cui cessano gli effetti delle convenzioni o dei contratti di affidamento di cui al comma precedente.</p> <p>3. Qualora gli effetti delle convenzioni o dei contratti di affidamento di cui ai precedenti commi cessino solo con riferimento ad alcuni servizi, il presente Disciplinare cesserà di</p>
--	--

<p>produrre effetti con decorrenza immediata con riferimento ai predetti servizi se in esso disciplinati.</p> <p>4. Nulla è dovuto alle Delegazioni AC ed agli AA.CC. nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2, 3.</p>	<p>produrre effetti con decorrenza immediata con riferimento ai predetti servizi se in esso disciplinati.</p> <p>4. Nulla è dovuto alle Delegazioni AC ed agli AA.CC. nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2, 3.</p>
<p>Articolo 15 - Procedure di incasso</p>	<p>Articolo 15 - Procedure di incasso</p>

1. L'incaricato del servizio eroga direttamente ai contribuenti residenti nei Comuni Convenzionati con ACI e AC i servizi di incasso dei tributi comunali e degli altri servizi eventualmente previsti in convenzione, avvalendosi esclusivamente delle procedure automatizzate messe a disposizione dall'Automobile Club d'Italia e prestando informazioni di carattere generale.

2. L'AC e la Delegazione AC si impegnano ad incassare i tributi per conto dei comuni tramite contanti o per mezzo di carte di debito/credito e Pagobancomat.

3. Gli incassi effettuati sulla base di procedure informatiche o manuali non autorizzate da ACI così come la indebita richiesta di commissioni non autorizzate, non sono riconosciuti e danno luogo all'immediata revoca del servizio.

4. L'incaricato del servizio s'impegna a fornire all'utenza, con la necessaria professionalità e cura, i predetti servizi rispettando le modalità e gli standard di qualità previsti da ACI e dal Comune

5. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dai comuni, l'annullamento dell'operazione di riscossione è autorizzata solo su richiesta sottoscritta dal titolare della posizione contributiva o suo delegato; in tali casi l'incaricato del servizio dovrà altresì procedere al ritiro della ricevuta di pagamento o, in caso di annullamento per alterazione del processo di stampa della ricevuta, dovrà procedere alla redazione di un'apposita dichiarazione che motivi la mancata presenza della ricevuta relativa all'operazione

4. L'incaricato del servizio eroga direttamente ai contribuenti residenti nei Comuni Convenzionati con ACI e AC i servizi di incasso dei tributi comunali e degli altri servizi eventualmente previsti in convenzione, avvalendosi esclusivamente delle procedure automatizzate messe a disposizione dall'Automobile Club d'Italia e prestando informazioni di carattere generale.

2. L'AC e la Delegazione AC si impegnano ad incassare i tributi per conto dei comuni tramite contanti o per mezzo di carte di debito/credito e Pagobancomat.

3. Gli incassi effettuati sulla base di procedure informatiche o manuali non autorizzate da ACI così come la indebita richiesta di commissioni non autorizzate, non sono riconosciuti e danno luogo all'immediata revoca del servizio.

4. L'incaricato del servizio s'impegna a fornire all'utenza, con la necessaria professionalità e cura, i predetti servizi rispettando le modalità e gli standard di qualità previsti da ACI e dal Comune

5. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dai comuni, l'annullamento dell'operazione di riscossione è autorizzata solo su richiesta sottoscritta dal titolare della posizione contributiva o suo delegato; in tali casi l'incaricato del servizio dovrà altresì procedere al ritiro della ricevuta di pagamento o, in caso di annullamento per alterazione del processo di stampa della ricevuta, dovrà procedere alla redazione di un'apposita dichiarazione che motivi la mancata presenza della ricevuta relativa all'operazione

<p>annullata. Entrambi i documenti (richiesta di parte sottoscritta e datata e ricevuta originale) devono essere conservati a cura dell'incaricato del servizio e, se richiesti, esibiti entro 2 gg lavorativi in originale al Comune o all'ACI. In caso di mancata esibizione si procederà alla sospensione cautelativa della riscossione sino a che non sia data prova della correttezza dell'operazione di annullamento o sia sanato il danno. In caso di violazione delle precedenti disposizioni per tre volte nei dodici mesi precedenti, ACI procede alla definitiva revoca del servizio di riscossione.</p>	<p>annullata. Entrambi i documenti (richiesta di parte sottoscritta e datata e ricevuta originale) devono essere conservati a cura dell'incaricato del servizio e, se richiesti, esibiti entro 2 gg lavorativi in originale al Comune o all'ACI. In caso di mancata esibizione si procederà alla sospensione cautelativa della riscossione sino a che non sia data prova della correttezza dell'operazione di annullamento o sia sanato il danno. In caso di violazione delle precedenti disposizioni per tre volte nei dodici mesi precedenti, ACI procede alla definitiva revoca del servizio di riscossione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 – Modalità di riversamento</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 – Modalità di riversamento</p>
<p>1. Il riversamento delle somme incassate avviene attraverso il prelievo da parte di ACI della somma corrispondente dal Plafond costituito dal Delegato o dall'AC.</p> <p>2. Aci provvede successivamente e secondo le modalità e la tempistica concordata con il Comune al riversamento al Comune delle somme incassate dai Delegati e dall'AC.</p>	<p>4. Il riversamento delle somme incassate avviene attraverso il prelievo da parte di ACI della somma corrispondente dal Plafond costituito dal Delegato o dall'AC.</p> <p>2. Aci provvede successivamente e secondo le modalità e la tempistica concordata con il Comune al riversamento al Comune delle somme incassate dai Delegati e dall'AC.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 – Compensi per il servizio</p> <p>1. Salvo i diversi accordi assunti con il Comune, per ogni operazione di incasso effettuata l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 di cui € 1,25 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione e € 0,65 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio.</p> <p>2. L'importo di cui al comma 1, di competenza dell'ACI, viene addebitato da ACI alle Delegazioni AC alla fine di ciascun trimestre solare con emissione di nota di debito esclusa da IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972 e prelevato entro i primi 5 giorni del trimestre successivo tramite addebito bancario SEPA</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 – Compensi per il servizio</p> <p>4. Salvo i diversi accordi assunti con il Comune, per ogni operazione di incasso effettuata l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per il servizio pari ad € 1,87 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 di cui € 1,25 riscosso in nome e per conto proprio dalla Delegazione AC che effettua l'operazione e € 0,65 riscosso dalla Delegazione AC in nome e per conto dell'ACI in quanto parte integrante del servizio di pagamento e gestore della rete telematica attraverso la quale è reso tale servizio.</p> <p>2. L'importo di cui al comma 1, di competenza dell'ACI, viene addebitato da ACI alle Delegazioni AC alla fine di ciascun trimestre solare con emissione di nota di debito esclusa da IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972 e prelevato entro i primi 5 giorni del trimestre successivo tramite addebito bancario SEPA</p>

SDD B2B.	SDD-B2B.
3. L'ACI provvede, successivamente, al riconoscimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna operazione di pagamento di cui al comma 1 a fronte dei servizi resi dallo stesso nell'ambito dell'attività di pagamento del tributo ed in particolare per l'attività di coordinamento della rete e supporto alla riscossione, di controllo ispettivo sulla rete delle delegazioni attraverso accessi e verifiche anche contabili, nonché per la formazione delle delegazioni.	3. L'ACI provvede, successivamente, al riconoscimento all'Automobile Club di appartenenza della Delegazione AC, dell'importo di € 0,12 esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 per ciascuna operazione di pagamento di cui al comma 1 a fronte dei servizi resi dallo stesso nell'ambito dell'attività di pagamento del tributo ed in particolare per l'attività di coordinamento della rete e supporto alla riscossione, di controllo ispettivo sulla rete delle delegazioni attraverso accessi e verifiche anche contabili, nonché per la formazione delle delegazioni.
4. I compensi di competenza degli AACC dovranno essere fatturati al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e saranno liquidati da Aci entro 60 gg dal ricevimento della fattura.	4. I compensi di competenza degli AACC dovranno essere fatturati al termine di ciascun trimestre solare esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui al successivo art.21 e saranno liquidati da Aci entro 60 gg dal ricevimento della fattura.
5. L'incaricato del servizio acconsente che ACI prelevi le somme dal Suo plafond personale.	5. L'incaricato del servizio acconsente che ACI prelevi le somme dal Suo plafond personale.
6. Settimanalmente l'incaricato del servizio riceve il riepilogo delle operazione effettuate e la fattura dei compensi che vengono accreditati sul suo plafond personale.	6. Settimanalmente l'incaricato del servizio riceve il riepilogo delle operazione effettuate e la fattura dei compensi che vengono accreditati sul suo plafond personale.
7. L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare od integrare le disposizioni di cui ai commi precedenti, in relazione ad ogni evento che determini una variazione dei servizi, degli obblighi ed in generale dei rapporti tra l'ACI e comuni titolari del tributo e tra l'ACI e gli AACC.	7. L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare od integrare le disposizioni di cui ai commi precedenti, in relazione ad ogni evento che determini una variazione dei servizi, degli obblighi ed in generale dei rapporti tra l'ACI e comuni titolari del tributo e tra l'ACI e gli AACC.
8. ACI non è responsabile ad alcun titolo delle conseguenze dannose derivanti da ogni azione od omissione.	8. ACI non è responsabile ad alcun titolo delle conseguenze dannose derivanti da ogni azione od omissione.
PARTE SESTA – Norme disciplinari e finali	PARTE SESTA – Norme disciplinari e finali
Articolo 18 - disposizioni di servizio	Articolo 18 - disposizioni di servizio
1. L'AC e la Delegazione AC assicurano l'immediata operatività delle proprie strutture che s'impegnano a mantenere funzionali ed accoglienti per l'utenza ed a	1. L'AC e la Delegazione AC assicurano l'immediata operatività delle proprie strutture che s'impegnano a mantenere funzionali ed accoglienti per l'utenza ed a

sottoporre a continua ed accurata manutenzione.	sottoporre a continua ed accurata manutenzione.
2. L'AC e la Delegazione AC devono garantire l'erogazione ai cittadini dei servizi affidati, in tutti i giorni di apertura, con un minimo di 210 giorni l'anno. La delegazione assicurerà altresì l'erogazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica nell'ultima settimana delle principali scadenze fiscali ed in particolare nei mesi di gennaio, febbraio, maggio e settembre. Tale ultima disposizione non si applica nelle Regioni ove le scadenze fiscali sono distribuite su dodici mensilità.	2. L'AC e la Delegazione AC devono garantire l'erogazione ai cittadini dei servizi affidati, in tutti i giorni di apertura, con un minimo di 210 giorni l'anno. La delegazione assicurerà altresì l'erogazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica nell'ultima settimana delle principali scadenze fiscali ed in particolare nei mesi di gennaio, febbraio, maggio e settembre. Tale ultima disposizione non si applica nelle Regioni ove le scadenze fiscali sono distribuite su dodici mensilità.
3. L'AC e la Delegazione AC assistono l'utenza per i servizi di riscossione e incasso con cortesia e competenza, fornendo tutte le informazioni necessarie alla corretta comprensione, da parte dell'utente, dei criteri di determinazione dell'importo dovuto fissato dalla legge.	3. L'AC e la Delegazione AC assistono l'utenza per i servizi di riscossione e incasso con cortesia e competenza, fornendo tutte le informazioni necessarie alla corretta comprensione, da parte dell'utente, dei criteri di determinazione dell'importo dovuto fissato dalla legge.
4. Su richiesta dell'utente l'AC e la delegazione AC sono tenuti a comunicare gli estremi delle leggi e delle disposizioni che regolano i servizi oggetto del presente Disciplinare.	4. Su richiesta dell'utente l'AC e la delegazione AC sono tenuti a comunicare gli estremi delle leggi e delle disposizioni che regolano i servizi oggetto del presente Disciplinare.
5. L'AC e la Delegazione AC mantengono i locali adibiti al servizio di riscossione e assistenza delle tasse automobilistiche conformi alle disposizioni igienico sanitarie in vigore e alle disposizioni dettate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.	5. L'AC e la Delegazione AC mantengono i locali adibiti al servizio di riscossione e assistenza delle tasse automobilistiche conformi alle disposizioni igienico sanitarie in vigore e alle disposizioni dettate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'AC e la Delegazione AC adottano tutti gli opportuni accorgimenti per rendere gradevoli ed accoglienti gli ambienti, facilitando, per quanto possibile, la gestione delle code, anche adottando sistemi automatici di gestione delle file.	6. L'AC e la Delegazione AC adottano tutti gli opportuni accorgimenti per rendere gradevoli ed accoglienti gli ambienti, facilitando, per quanto possibile, la gestione delle code, anche adottando sistemi automatici di gestione delle file.
7. In ogni caso l'AC e la Delegazione AC garantiscono l'applicazione delle disposizioni per la tutela delle donne in gravidanza e di tutte le categorie protette.	7. In ogni caso l'AC e la Delegazione AC garantiscono l'applicazione delle disposizioni per la tutela delle donne in gravidanza e di tutte le categorie protette.
8. L'AC e la Delegazione AC adottano ogni idonea	8. L'AC e la Delegazione AC adottano ogni idonea

<p>misura al fine di facilitare l'accesso ai servizi da parte del pubblico, favorendo l'eliminazione o la riduzione, ove le condizioni ambientali e strutturali lo consentano, delle eventuali barriere architettoniche che possano costituire impedimento per i portatori di handicap.</p>	<p>misura al fine di facilitare l'accesso ai servizi da parte del pubblico, favorendo l'eliminazione o la riduzione, ove le condizioni ambientali e strutturali lo consentano, delle eventuali barriere architettoniche che possano costituire impedimento per i portatori di handicap.</p>
<p>9. L'AC e la Delegazione AC garantiscono un'adeguata esposizione di tutto il materiale informativo e pubblicitario fornito dall'ACI e dalle Regioni e in materia di tasse automobilistiche e dai comuni in materia di incasso dei tributi comunali, in modo tale da renderlo facilmente accessibile e leggibile al pubblico.</p>	<p>9. L'AC e la Delegazione AC garantiscono un'adeguata esposizione di tutto il materiale informativo e pubblicitario fornito dall'ACI e dalle Regioni e in materia di tasse automobilistiche e dai comuni in materia di incasso dei tributi comunali, in modo tale da renderlo facilmente accessibile e leggibile al pubblico.</p>
<p>10. L'ACI e gli AACC, in relazione alle loro specifiche competenze, effettuano, tramite personale dislocato presso i propri Uffici, periodici controlli sulla correttezza e sulla qualità del servizio erogato al pubblico dall'incaricato del servizio, anche mediante interviste o distribuzione di questionari agli utenti, utilizzando come indicatori del livello di qualità gli elementi di cui ai commi precedenti.</p>	<p>10. L'ACI e gli AACC, in relazione alle loro specifiche competenze, effettuano, tramite personale dislocato presso i propri Uffici, periodici controlli sulla correttezza e sulla qualità del servizio erogato al pubblico dall'incaricato del servizio, anche mediante interviste o distribuzione di questionari agli utenti, utilizzando come indicatori del livello di qualità gli elementi di cui ai commi precedenti.</p>
<p>11. Sono fatte salve le ulteriori richieste formulate dal titolare del tributo e/o dai comuni orientate al miglioramento della qualità del servizio di riscossione e dei servizi di incasso.</p>	<p>11. Sono fatte salve le ulteriori richieste formulate dal titolare del tributo e/o dai comuni orientate al miglioramento della qualità del servizio di riscossione e dei servizi di incasso.</p>
<p>12. Nelle ipotesi di reiterata violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti ACI, previa contestazione circostanziata dell'inadempimento da effettuare a mezzo raccomandata o a mezzo mail pec da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, provvederà a sospendere dal servizio l'AC e la Delegazione AC fino ad un massimo di 7 giorni e comunque sino al completo ripristino delle condizioni contrattuali previste.</p>	<p>12. Nelle ipotesi di reiterata violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti ACI, previa contestazione circostanziata dell'inadempimento da effettuare a mezzo raccomandata o a mezzo mail pec da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, provvederà a sospendere dal servizio l'AC e la Delegazione AC fino ad un massimo di 7 giorni e comunque sino al completo ripristino delle condizioni contrattuali previste.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 - Disposizioni disciplinari</p> <p>1. L'AC e la Delegazione AC s'impegnano per le attività oggetto del presente Disciplinare ad utilizzare</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 - Disposizioni disciplinari</p> <p>1. L'AC e la Delegazione AC s'impegnano per le attività oggetto del presente Disciplinare ad utilizzare</p>

<p>esclusivamente i programmi informatici forniti dall'ACI e si obbliga a non modificarli o manometterli. Si obbliga altresì ad osservare, con scrupolosa attenzione, le istruzioni operative emanate con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio, che saranno trasmessi dall'ACI.</p> <p>2. Le attività oggetto del presente Disciplinare sono effettuate solo con modalità "on-line", a far data dall'avvenuto avviamento del sistema, che prevede il collegamento telematico con gli archivi di riferimento, o con le interfacce web messe a disposizione dai comuni.</p> <p>3. Tempi e modalità di trasmissione dei dati sono predefiniti dalle procedure automatizzate fornite dall'ACI e, in nessun caso, possono essere modificate dall'AC e dalla Delegazione AC.</p> <p>4. Qualora per caduta o malfunzionamento del collegamento telematico con l'archivio regionale o provinciale o con il portale dei comuni, non sia possibile riscuotere con modalità on line, l'AC e la Delegazione AC sono tenute a darne immediata notizia, tramite comunicazione da inviare, preferibilmente via fax o via e.mail, al centro di assistenza tecnica del Sistema Informativo ACI che procederà al ripristino del collegamento.</p> <p>5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, così come nei casi di guasti o malfunzionamenti delle procedure software l'AC e la Delegazione AC richiedono, tramite fax o via email, assistenza al sistema informativo dell'ACI che interviene, compatibilmente con la natura del guasto, entro le 24 ore successive a quelle della avvenuta richiesta salvo le eventuali cause di forza maggiore.</p> <p>6. Salvo diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo, in caso di guasti all'hardware l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche è sospesa sino al ripristino, da parte del personale autorizzato, della funzionalità delle apparecchiature. In questi casi</p>	<p>esclusivamente i programmi informatici forniti dall'ACI e si obbliga a non modificarli o manometterli. Si obbliga altresì ad osservare, con scrupolosa attenzione, le istruzioni operative emanate con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio, che saranno trasmessi dall'ACI.</p> <p>2. Le attività oggetto del presente Disciplinare sono effettuate solo con modalità "on-line", a far data dall'avvenuto avviamento del sistema, che prevede il collegamento telematico con gli archivi di riferimento, o con le interfacce web messe a disposizione dai comuni.</p> <p>3. Tempi e modalità di trasmissione dei dati sono predefiniti dalle procedure automatizzate fornite dall'ACI e, in nessun caso, possono essere modificate dall'AC e dalla Delegazione AC.</p> <p>4. Qualora per caduta o malfunzionamento del collegamento telematico con l'archivio regionale o provinciale o con il portale dei comuni, non sia possibile riscuotere con modalità on line, l'AC e la Delegazione AC sono tenute a darne immediata notizia, tramite comunicazione da inviare, preferibilmente via fax o via e.mail, al centro di assistenza tecnica del Sistema Informativo ACI che procederà al ripristino del collegamento.</p> <p>5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, così come nei casi di guasti o malfunzionamenti delle procedure software l'AC e la Delegazione AC richiedono, tramite fax o via email, assistenza al sistema informativo dell'ACI che interviene, compatibilmente con la natura del guasto, entro le 24 ore successive a quelle della avvenuta richiesta salvo le eventuali cause di forza maggiore.</p> <p>6. Salvo diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo, in caso di guasti all'hardware l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche è sospesa sino al ripristino, da parte del personale autorizzato, della funzionalità delle apparecchiature. In questi casi</p>
--	--

<p>l'AC e la Delegazione AC garantiscono comunque l'assistenza generica e la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di tassa automobilistica a chiunque ne faccia richiesta.</p>	<p>l'AC e la Delegazione AC garantiscono comunque l'assistenza generica e la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di tassa automobilistica a chiunque ne faccia richiesta.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20 - Verifiche e controlli</p> <p>1. L'AC e la Delegazione AC sono tenuti a consentire accessi e verifiche, anche contabili, da parte del personale ACI, dell'A.C. o degli Enti titolari del tributo, per il controllo dell'attività oggetto del presente Disciplinare, nonché per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.</p> <p>2. Gli accessi e le verifiche dovranno svolgersi, nel rispetto della normativa sulla privacy, arrecando il minor disagio possibile all'utenza e allo svolgimento dell'attività di consulenza ed assistenza della Delegazione AC.</p> <p>3. In assenza di cause di forza maggiore, nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma precedenti ACI, previa contestazione dell'inadempimento anche via e.mail da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, provvederà alla sospensione del servizio per 7 giorni e comunque sino al completo ripristino delle condizioni contrattuali.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20 - Verifiche e controlli</p> <p>1. L'AC e la Delegazione AC sono tenuti a consentire accessi e verifiche, anche contabili, da parte del personale ACI, dell'A.C. o degli Enti titolari del tributo, per il controllo dell'attività oggetto del presente Disciplinare, nonché per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.</p> <p>2. Gli accessi e le verifiche dovranno svolgersi, nel rispetto della normativa sulla privacy, arrecando il minor disagio possibile all'utenza e allo svolgimento dell'attività di consulenza ed assistenza della Delegazione AC.</p> <p>3. In assenza di cause di forza maggiore, nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma precedenti ACI, previa contestazione dell'inadempimento anche via e.mail da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana, provvederà alla sospensione del servizio per 7 giorni e comunque sino al completo ripristino delle condizioni contrattuali.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21 - Fatturazione</p> <p>1. Al fine di ridurre i costi amministrativi relativi alla gestione del presente Disciplinare, qualora le fatture e le note di debito emesse dalle parti, ai sensi degli articoli 5, 7, 9 e 17 non raggiungano l'importo di Euro 50,00 oltre Iva, la fattura o la nota debito sarà emessa nel trimestre successivo, purché raggiunga tale importo e, in ogni caso, al termine dell'anno solare.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 - Fatturazione</p> <p>1. Al fine di ridurre i costi amministrativi relativi alla gestione del presente Disciplinare, qualora le fatture e le note di debito emesse dalle parti, ai sensi degli articoli 5, 7, 9 e 17 non raggiungano l'importo di Euro 50,00 oltre Iva, la fattura o la nota debito sarà emessa nel trimestre successivo, purché raggiunga tale importo e, in ogni caso, al termine dell'anno solare.</p>
<p>2. Con riferimento alle fatture e alle note di debito emesse da ACI ai sensi degli articoli 5 e 7, gli AA.CC. e le Delegazioni AC aderiscono alla piattaforma di fatturazione elettronica, fornita</p>	<p>2. Con riferimento alle fatture e alle note di debito emesse da ACI ai sensi degli articoli 5 e 7, gli AA.CC. e le Delegazioni AC aderiscono alla piattaforma di fatturazione elettronica, fornita</p>

<p>gratuitamente da ACI, denominata "Fatturazione Web", mediante la quale sarà possibile ricevere in formato elettronico i suddetti documenti.</p> <p>3. Analogamente, in relazione alle fatture emesse ad ACI, ai sensi degli articoli 5, 7, 9 e 17 gli AA.CC. e le Delegazioni AC aderiscono alla piattaforma di fatturazione elettronica, fornita gratuitamente da ACI, denominata "Fatturazione Web".</p> <p>4. La liquidazione delle fatture e delle note di debito emesse dalle delegazioni AC e dagli AA.CC. sarà subordinata al rispetto, da parte di questi, delle disposizioni vigenti in materia di regolarità contributiva, attestate dal DURC, da richiedere, a cura di ACI per il tramite delle Unità Territoriali, agli enti previdenziali competenti e del "Documento di tracciabilità finanziaria" da trasmettere a cura della Delegazione AC (legge 136/2010).</p>	<p>gratuitamente da ACI, denominata "Fatturazione Web", mediante la quale sarà possibile ricevere in formato elettronico i suddetti documenti.</p> <p>3. Analogamente, in relazione alle fatture emesse ad ACI, ai sensi degli articoli 5, 7, 9 e 17 gli AA.CC. e le Delegazioni AC aderiscono alla piattaforma di fatturazione elettronica, fornita gratuitamente da ACI, denominata "Fatturazione Web".</p> <p>4. La liquidazione delle fatture e delle note di debito emesse dalle delegazioni AC e dagli AA.CC. sarà subordinata al rispetto, da parte di questi, delle disposizioni vigenti in materia di regolarità contributiva, attestate dal DURC, da richiedere, a cura di ACI per il tramite delle Unità Territoriali, agli enti previdenziali competenti e del "Documento di tracciabilità finanziaria" da trasmettere a cura della Delegazione AC (legge 136/2010).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22 - Clausola di riservatezza</p> <p>1. L'AC e la Delegazione AC sono tenute a mantenere riservata qualsiasi documentazione o informazione proveniente dall'ACI, dall'A.C. o dagli utenti dei servizi oggetto del presente Disciplinare e a non divulgare né utilizzare, neppure dopo la cessazione del contratto, in tutto o in parte, le notizie, le informazioni e la documentazione tecnologica, commerciale, aziendale, amministrativa o legale conosciuta e utilizzata in virtù ed a seguito del presente Disciplinare.</p> <p>2. L'AC e la Delegazione AC sono tenute a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per l'ACI, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto del GDPR, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..</p> <p>3. Qualora il presente Disciplinare cessi di produrre effetti, l'AC e la Delegazione AC dovranno restituire all'ACI e/o all'A.C. ogni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 - Clausola di riservatezza</p> <p>1. L'AC e la Delegazione AC sono tenute a mantenere riservata qualsiasi documentazione o informazione proveniente dall'ACI, dall'A.C. o dagli utenti dei servizi oggetto del presente Disciplinare e a non divulgare né utilizzare, neppure dopo la cessazione del contratto, in tutto o in parte, le notizie, le informazioni e la documentazione tecnologica, commerciale, aziendale, amministrativa o legale conosciuta e utilizzata in virtù ed a seguito del presente Disciplinare.</p> <p>2. L'AC e la Delegazione AC sono tenute a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per l'ACI, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto del GDPR, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..</p> <p>3. Qualora il presente Disciplinare cessi di produrre effetti, l'AC e la Delegazione AC dovranno restituire all'ACI e/o all'A.C. ogni</p>

<p>strumento, materiale o prodotto fornito in corso di vigenza del presente contratto, entro e non oltre 7 gg. dalla data di cessazione del rapporto.</p> <p>4. Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'addebito, con conseguente fatturazione a carico dell'incaricato del servizio, di tutti i prodotti e servizi ACI e/o A.C. non restituiti, calcolati al loro prezzo di mercato.</p> <p>Articolo 23 - Natura fiduciaria del rapporto</p> <p>1. L'AC e la Delegazione AC, stante la caratterizzazione fiduciaria e "intuitu personae" dell'affidamento, non potranno cedere a terzi alcuno dei diritti che da esso derivano, neppure parzialmente, se prima non abbia avuto il consenso scritto dall'ACI e dall'A.C..</p>	<p>strumento, materiale o prodotto fornito in corso di vigenza del presente contratto, entro e non oltre 7 gg. dalla data di cessazione del rapporto.</p> <p>4. Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'addebito, con conseguente fatturazione a carico dell'incaricato del servizio, di tutti i prodotti e servizi ACI e/o A.C. non restituiti, calcolati al loro prezzo di mercato.</p> <p>Articolo 23 - Natura fiduciaria del rapporto</p> <p>1. L'AC e la Delegazione AC, stante la caratterizzazione fiduciaria e "intuitu personae" dell'affidamento, non potranno cedere a terzi alcuno dei diritti che da esso derivano, neppure parzialmente, se prima non abbia avuto il consenso scritto dall'ACI e dall'A.C.,</p>
<p>Articolo 24</p> <p>Revoca recesso o sospensione della riscossione</p> <p>1. Il presente Disciplinare cessa di produrre effetti per la parte concernente la riscossione o/e i singoli servizi revocati o a fronte dei quali è stato esercitato il recesso o non è stato rinnovato l'affidamento ad ACI, In caso di revoca, recesso o mancato rinnovo del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e di tutti o alcuni dei servizi di cui ai precedenti articoli 2 e 6, da parte degli Enti titolari del tributo o da parte dell'ACI la Delegazione AC non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine al risarcimento per i costi, a qualsiasi titolo sostenuti.</p> <p>2. Il servizio di riscossione delle tasse auto e di assistenza all'Utenza è immediatamente sospeso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per insolvenza riconducibile al mancato riversamento degli importi dovuti nei confronti dell'ACI o dell'AC a qualsiasi titolo; b) per comportamenti lesivi dell'immagine di ACI o dell'AC; intendendosi per comportamenti lesivi dell'immagine anche i reiterati reclami dell'utenza; c) per violazione delle disposizioni di servizio 	<p>Articolo 24</p> <p>Revoca recesso o sospensione della riscossione</p> <p>4. Il presente Disciplinare cessa di produrre effetti per la parte concernente la riscossione o/e i singoli servizi revocati o a fronte dei quali è stato esercitato il recesso o non è stato rinnovato l'affidamento ad ACI, In caso di revoca, recesso o mancato rinnovo del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e di tutti o alcuni dei servizi di cui ai precedenti articoli 2 e 6, da parte degli Enti titolari del tributo o da parte dell'ACI la Delegazione AC non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine al risarcimento per i costi, a qualsiasi titolo sostenuti.</p> <p>2. Il servizio di riscossione delle tasse auto e di assistenza all'Utenza è immediatamente sospeso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per insolvenza riconducibile al mancato riversamento degli importi dovuti nei confronti dell'ACI o dell'AC a qualsiasi titolo; b) per comportamenti lesivi dell'immagine di ACI o dell'AC; intendendosi per comportamenti lesivi dell'immagine anche i reiterati reclami dell'utenza; c) per violazione delle disposizioni di servizio

<p>impartite dalla Regione dall'ACI o dall'AC.</p> <p>3. Il servizio di riscossione delle tasse auto e di assistenza all'Utenza è immediatamente revocato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per il venire meno del rapporto di delegazione b) per grave e reiterata insolvenza riconducibile al mancato riversamento degli importi dovuti nei confronti dell'ACI o dell'AC a qualsiasi titolo c) per il sopravvenire di una condanna penale del responsabile della Delegazione o l'accertata violazione di norme fiscali, tributarie o relative al rapporto di lavoro dal momento in cui Aci ne viene a conoscenza; d) per l'esecuzione di riscossioni sulla base di procedure informatiche o manuali non autorizzate da Aci. <p>4. Il servizio di incasso dei tributi comunali e servizi annessi è immediatamente revocato o sospeso quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) viene revocato o sospeso l'affidamento b) viene meno il rapporto di delegazione c) viene revocata l'autorizzazione ai sensi della legge 264/91 d) perviene una richiesta formale dal Comune <p>Articolo 25 - Cessazione degli effetti del Disciplinare</p> <p>1. Il Disciplinare cessa di produrre effetti con decorrenza immediata dallo stesso giorno in cui cessano gli effetti delle convenzioni o dei contratti di affidamento. In tali casi nulla è dovuto alle Delegazioni AC ed agli AACC oltre al corrispettivo per le operazioni di riscossione effettuate sino alla data di cessazione della convenzione o del contratto di affidamento</p> <p>2. Qualora il regolamento Disciplinare cessi di produrre effetti l'AC e la Delegazione AC dovranno restituire all'ACI e/o all'A.C. ogni strumento, materiale o prodotto fornito in corso di vigenza del presente contratto entro e non oltre 7 gg. dalla data di cessazione del rapporto.</p>	<p>impartite dalla Regione dall'ACI o dall'AC.</p> <p>3. Il servizio di riscossione delle tasse auto e di assistenza all'Utenza è immediatamente revocato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per il venire meno del rapporto di delegazione b) per grave e reiterata insolvenza riconducibile al mancato riversamento degli importi dovuti nei confronti dell'ACI o dell'AC a qualsiasi titolo c) per il sopravvenire di una condanna penale del responsabile della Delegazione o l'accertata violazione di norme fiscali, tributarie o relative al rapporto di lavoro dal momento in cui Aci ne viene a conoscenza; d) per l'esecuzione di riscossioni sulla base di procedure informatiche o manuali non autorizzate da Aci. <p>4. Il servizio di incasso dei tributi comunali e servizi annessi è immediatamente revocato o sospeso quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) viene revocato o sospeso l'affidamento b) viene meno il rapporto di delegazione c) viene revocata l'autorizzazione ai sensi della legge 264/91 d) perviene una richiesta formale dal Comune <p>Articolo 25 - Cessazione degli effetti del Disciplinare</p> <p>1. Il Disciplinare cessa di produrre effetti con decorrenza immediata dallo stesso giorno in cui cessano gli effetti delle convenzioni o dei contratti di affidamento. In tali casi nulla è dovuto alle Delegazioni AC ed agli AACC oltre al corrispettivo per le operazioni di riscossione effettuate sino alla data di cessazione della convenzione o del contratto di affidamento</p> <p>2. Qualora il regolamento Disciplinare cessi di produrre effetti l'AC e la Delegazione AC dovranno restituire all'ACI e/o all'A.C. ogni strumento, materiale o prodotto fornito in corso di vigenza del presente contratto entro e non oltre 7 gg. dalla data di cessazione del rapporto.</p>
---	--

<p>3. Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'addebito, con conseguente fatturazione a carico dell'incaricato del servizio di tutti i prodotti e servizi ACI e/o A.C. non restituiti, calcolati al loro prezzo di mercato.</p>	<p>3. Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'addebito, con conseguente fatturazione a carico dell'incaricato del servizio di tutti i prodotti e servizi ACI e/o A.C. non restituiti, calcolati al loro prezzo di mercato.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 26 - Disposizioni a tutela di ACI</p> <p>1. L'AC e la Delegazione AC si impegnano a mantenere indenne l'ACI dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dagli utenti o da qualsiasi Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria dovute/o alla mancata osservanza delle obbligazioni assunte o a comportamento illecito dell'incaricato del servizio e/o del suo personale ai sensi degli artt.1218 e seguenti cc. e di ogni altra disposizione di legge, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 - Disposizioni a tutela di ACI</p> <p>1. L'AC e la Delegazione AC si impegnano a mantenere indenne l'ACI dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dagli utenti o da qualsiasi Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria dovute/o alla mancata osservanza delle obbligazioni assunte o a comportamento illecito dell'incaricato del servizio e/o del suo personale ai sensi degli artt.1218 e seguenti cc. e di ogni altra disposizione di legge, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27 Cause di risoluzione</p> <p>1. Il rapporto sarà risolto al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni o dei seguenti inadempimenti dell'incaricato del servizio allo stesso contestati dall'ACI con raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 1456 c.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) revoca - risoluzione - scadenza del rapporto di Delegazione con l'A.C.; b) cessione a terzi di singoli diritti derivanti dal presente Disciplinare, senza il preventivo consenso scritto da parte dell'ACI; c) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale; d) violazione dell'obbligo di esclusiva di cui all'art.2 (comma 1); e) violazione rifiuto o interferenza agli accessi, verifiche e controlli di cui all'articolo 20; f) inosservanza dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 12; g) verificarsi di 3 insoluti nell'anno solare ai sensi del precedente articolo 12; 	<p style="text-align: center;">Articolo 27 Cause di risoluzione</p> <p>1. Il rapporto sarà risolto al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni o dei seguenti inadempimenti dell'incaricato del servizio allo stesso contestati dall'ACI con raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 1456 c.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) revoca - risoluzione - scadenza del rapporto di Delegazione con l'A.C.; b) cessione a terzi di singoli diritti derivanti dal presente Disciplinare, senza il preventivo consenso scritto da parte dell'ACI; c) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale; d) violazione dell'obbligo di esclusiva di cui all'art.2 (comma 1); e) violazione rifiuto o interferenza agli accessi, verifiche e controlli di cui all'articolo 20; f) inosservanza dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 12; g) verificarsi di 3 insoluti nell'anno solare ai sensi del precedente articolo 12;

<p>h) violazione reiterata dell'obbligo di consegna mensile delle ricevute e/o dichiarazioni e della documentazione contabile di cui agli articoli 3 e 4;</p> <p>i) violazione reiterata dell'obbligo di consegna mensile delle pratiche di assistenza all'Utenza di cui al precedente art.8;</p> <p>j) violazione di anche una delle disposizioni di cui all'articolo 19;</p> <p>k) violazione dell'obbligo di riservatezza e segretezza di cui all'articolo 22;</p> <p>l) venire meno anche di una delle garanzie previste;</p> <p>m) insolvenze verso ACI a qualsiasi titolo;</p> <p>n) qualsiasi atto o fatto che, direttamente o indirettamente, procuri un danno all'immagine dell'ACI o alla sua Federazione.</p>	<p>h) violazione reiterata dell'obbligo di consegna mensile delle ricevute e/o dichiarazioni e della documentazione contabile di cui agli articoli 3 e 4;</p> <p>i) violazione reiterata dell'obbligo di consegna mensile delle pratiche di assistenza all'Utenza di cui al precedente art.8;</p> <p>j) violazione di anche una delle disposizioni di cui all'articolo 19;</p> <p>k) violazione dell'obbligo di riservatezza e segretezza di cui all'articolo 22;</p> <p>l) venire meno anche di una delle garanzie previste;</p> <p>m) insolvenze verso ACI a qualsiasi titolo;</p> <p>n) qualsiasi atto o fatto che, direttamente o indirettamente, procuri un danno all'immagine dell'ACI o alla sua Federazione.</p>
<p>2. Resta salvo il diritto dell'ACI e degli A.C. di revoca degli effetti del presente Disciplinare sia per il venire meno delle condizioni fiduciarie che ne hanno determinato il conferimento sia per effetto delle eventuali modifiche che l'ACI dovesse apportare all'organizzazione della propria rete di riscossione.</p>	<p>2. Resta salvo il diritto dell'ACI e degli A.C. di revoca degli effetti del presente Disciplinare sia per il venire meno delle condizioni fiduciarie che ne hanno determinato il conferimento sia per effetto delle eventuali modifiche che l'ACI dovesse apportare all'organizzazione della propria rete di riscossione.</p>
<p>Articolo 28 Principio di prevalenza del Disciplinare</p> <p>1. Il presente Disciplinare sostituisce i precedenti accordi tra ACI AA.CC. e Delegazioni AC relativamente alle tasse Automobilistiche ed ai tributi comunali.</p>	<p>Articolo 28 Principio di prevalenza del Disciplinare</p> <p>1. Il presente Disciplinare sostituisce i precedenti accordi tra ACI AA.CC. e Delegazioni AC relativamente alle tasse Automobilistiche ed ai tributi comunali.</p>
<p>Articolo 29 – Trattamento dei Dati Personalii</p> <p>1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Titolare del trattamento dei Dati Personalii presenti negli Archivi delle Tasse automobilistiche è la Regione/Provincia Autonoma titolare del tributo, che ha affidato ad ACI il servizio di gestione della tassa automobilistica.</p> <p>2. L'ACI, in quanto affidatario del predetto servizio di</p>	<p>Articolo 29 – Trattamento dei Dati Personalii</p> <p>1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Titolare del trattamento dei Dati Personalii presenti negli Archivi delle Tasse automobilistiche è la Regione/Provincia Autonoma titolare del tributo, che ha affidato ad ACI il servizio di gestione della tassa automobilistica.</p> <p>2. L'ACI, in quanto affidatario del predetto servizio di</p>

<p>gestione, gli Automobile Club e le Delegazioni AC, in quanto aderenti al presente Disciplinare, sono Responsabili esterni del trattamento dei Dati Personalii effettuato in esecuzione del servizio medesimo e secondo quanto stabilito negli Accordi di Cooperazione con la Regione/Provincia Autonoma.</p>	<p>gestione, gli Automobile Club e le Delegazioni AC, in quanto aderenti al presente Disciplinare, sono Responsabili esterni del trattamento dei Dati Personalii effettuato in esecuzione del servizio medesimo e secondo quanto stabilito negli Accordi di Cooperazione con la Regione/Provincia Autonoma.</p>
<p>3. L'ACI, in qualità di Responsabile esterno, ai sensi dell'articolo 29 del citato D. Lgs. n. 196/2003, conferisce alle Delegazioni AC destinararie del presente Disciplinare l'incarico al trattamento dei dati personali di cui al precedente comma; i soggetti incaricati si atterranno alle istruzioni impartite dal Responsabile.</p>	<p>3. L'ACI, in qualità di Responsabile esterno, ai sensi dell'articolo 29 del citato D. Lgs. n. 196/2003, conferisce alle Delegazioni AC destinararie del presente Disciplinare l'incarico al trattamento dei dati personali di cui al precedente comma; i soggetti incaricati si atterranno alle istruzioni impartite dal Responsabile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 Disposizioni in materia di durata del disciplinare</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 Disposizioni in materia di durata del disciplinare</p>
<p>L'adesione al presente disciplinare ha durata annuale. E' fatto obbligo alle delegazioni di comunicare ad Aci ogni eventuale variazione dei dati contenuti nell'istanza di adesione.</p>	<p>L'adesione al presente disciplinare ha durata annuale. E' fatto obbligo alle delegazioni di comunicare ad Aci ogni eventuale variazione dei dati contenuti nell'istanza di adesione.</p>
<p>Sono comunque fatte salve le disposizioni già previste in materia di revoca/recesso, cessazione degli effetti e cause di risoluzione del disciplinare stesso.</p>	<p>Sono comunque fatte salve le disposizioni già previste in materia di revoca/recesso, cessazione degli effetti e cause di risoluzione del disciplinare stesso.</p>